

**DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025**  
**386/2025/R/COM**

**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER I CLIENTI DOMESTICI E INTRODUZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19/25 NONCHÉ ADEGUAMENTI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 555/2017/R/COM E DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 51/2018/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351<sup>a</sup> riunione del 5 agosto 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325, del Ministro della Transizione Ecologica;
- il decreto del 14 luglio 2023, n. 224, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com) e in particolare l’Allegato A (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l’Allegato A (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com (di seguito: deliberazione 135/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 289/2022//R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 250/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2024, 192/2024/R/com (di seguito: deliberazione 192/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2024, 395/2024/R/com (di seguito: deliberazione 395/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2025, 156/2025/R/com (di seguito: deliberazione 156/2025/R/com);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;

- il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (di seguito: TIME);
- il Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico (di seguito: TIPPI);
- il Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia 2024-2027 (di seguito: TIT);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la memoria dell'Autorità per la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati 12 marzo 2025, 94/2025/I/com (di seguito: memoria 94/2025/I/com);
- il documento per la consultazione 10 giugno 2025, 245/2025/R/com (di seguito: documento per la consultazione 245/2025/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 luglio 2023, 1/2023 – DIME, con cui è stata definito il facsimile della Scheda sintetica del servizio di tutela della vulnerabilità e le relative modalità applicative (seguito: determina 1/2023 – DIME).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo *“la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali”* (articolo 2, comma 12, lettera l);
- rientrano tra tali competenze gli interventi tesi al rafforzamento della trasparenza e comprensibilità delle informazioni commerciali, anche ai fini di una comparazione delle offerte in un contesto di mercato liberalizzato, obiettivo sempre più prioritario tra le misure perseguite dall'Autorità a tutela del cliente finale, anche in considerazione del completo superamento delle tutele di prezzo di cui alla legge 124/17;
- con il Quadro Strategico 2022-2025, l'Autorità ha posto tra gli obiettivi strategici del quadriennio l'*empowerment* del consumatore in un contesto fortemente dinamico, ove il cambiamento strutturale dei settori e la crescente digitalizzazione in corso modificano le condizioni di riferimento, nonché la promozione del funzionamento efficiente dei mercati *retail* e della crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele (obiettivi strategici OS1 e OS23).

**CONSIDERATO, TRA L'ALTRO, CHE:**

- con il decreto-legge 19/25, il Governo ha approvato misure urgenti, in favore delle famiglie e delle imprese, di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza;
- l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto-legge 19/25 prevede che l'Autorità, con proprio provvedimento:
  - definisca le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi;
  - definisca i termini e le modalità per l'applicazione delle misure di cui al precedente punto anche ai contratti già in essere alla data di acquisto dell'efficacia del provvedimento;
  - stabilisca le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni recano in evidenza la dicitura: "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- con la memoria 94/2025/I/com, l'Autorità ha rimarcato come gli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, e sopra sintetizzati, siano pienamente condivisi e siano stati perseguiti negli anni con gli interventi precedentemente richiamati; nella medesima memoria, l'Autorità ha rappresentato che, nel dare attuazione alla citata previsione normativa, verrà posta particolare attenzione:
  - alle modalità con cui sono presentati nelle offerte i corrispettivi a copertura dei costi dei servizi soggetti a regolazione tariffaria (quali i servizi di trasporto/trasmissione, di distribuzione e misura, di dispacciamento e gli oneri generali di sistema) e alla necessità che tale rappresentazione non costituisca elemento di complessità nella valutazione delle offerte;
  - alla presentazione sintetica al cliente delle condizioni economiche delle offerte, attraverso la revisione degli obblighi informativi dei venditori previsti dal Codice di condotta commerciale, nell'ottica di semplificare ulteriormente le informazioni trasmesse ai clienti finali nella fase precontrattuale tramite la Scheda sintetica e la documentazione contrattuale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli obiettivi sopra richiamati di *empowerment* del consumatore e promozione del

funzionamento efficiente dei mercati *retail* sono stati perseguiti negli anni dall'Autorità attraverso diversi strumenti tra loro complementari, ciascuno con una propria finalità distinta, ma tutti volti, nell'insieme, a promuovere la partecipazione attiva dei clienti finali nei mercati *retail* di energia elettrica e di gas naturale; tra tali interventi, assumono rilievo:

- il Codice di condotta commerciale, che regola, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni) sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale; l'obiettivo primario delle disposizioni del Codice di condotta commerciale è la tutela del cliente finale nel momento in cui riceve offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero, mediante la previsione di specifici obblighi di trasparenza e informazione, posti in capo ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti;
- le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET), introdotte con la deliberazione 555/2017/R/com e il relativo Allegato A, che tutti i venditori di energia elettrica e di gas naturale del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili ai clienti di piccole dimensioni; queste offerte sono caratterizzate da condizioni contrattuali definite dall'Autorità, ma con prezzi liberamente stabiliti dal venditore;
- il Portale Offerte, istituito con la deliberazione 51/2018/R/com, per la raccolta e la pubblicazione delle offerte di energia elettrica e gas naturale vigenti rivolte alla generalità dei clienti finali domestici e alle piccole imprese; l'elenco delle offerte, determinato in base alle informazioni richieste al cliente per la consultazione del sito (ad esempio, l'oggetto della fornitura, il consumo annuo, la potenza impegnata), è ordinato per livelli crescenti della spesa annua stimata con la possibilità di essere ordinato e filtrato dal cliente medesimo sulla base di alcuni criteri (ad esempio, nome del venditore, presenza di servizi aggiuntivi, etc.); per ciascuna offerta pubblicata sul Portale Offerte è presente una pagina di dettaglio che contiene specifiche informazioni tra cui gli indicatori sintetici di prezzo nonché il *link* diretto all'offerta commerciale qualora sia pubblicata sul sito internet del venditore (articolo 12, comma 3, lettere s) e t));
- la deliberazione 135/2022/R/com, che ha disposto la standardizzazione del codice identificativo delle offerte commerciali nei settori dell'energia elettrica e gas naturale (codice offerta), al fine di consentire al cliente di identificare facilmente l'offerta che intende sottoscrivere o che gli viene proposta in fase di contrattualizzazione, in modo da poterla comparare con altre offerte presenti sul mercato;
- con la deliberazione 192/2024/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'aggiornamento e l'efficientamento della regolazione in materia precontrattuale e contrattuale, al fine di aiutare i clienti finali di piccole dimensioni a seguire attivamente l'evoluzione dei mercati energetici, anche tramite un maggior utilizzo degli strumenti

approntati a loro favore, tenendo conto della crescente digitalizzazione dei mercati al dettaglio, nonché del sempre maggiore dinamismo delle strategie commerciali dei venditori e delle nuove strutture di offerta non convenzionali.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con riferimento alle offerte di energia elettrica e di gas naturale nel mercato libero, l’Autorità non ha prescritto finora specifici obblighi in capo ai venditori in merito alle modalità attraverso cui gli stessi devono strutturare le componenti di prezzo delle proprie offerte commerciali; infatti, ai venditori del mercato al dettaglio è riconosciuta piena autonomia nella definizione della struttura dei corrispettivi delle offerte commerciali, della relativa denominazione e dei relativi valori;
- tuttavia, l’Autorità, anche ai fini informativi per il cliente finale, ha ritenuto opportuno distinguere, nell’ambito degli strumenti regolatori volti alla tutela e all’*empowerment* del cliente medesimo, le offerte del mercato libero in due tipologie: offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile (articolo 1 del Codice di condotta commerciale e articolo 6 del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte); tale classificazione si fonda sul grado di conoscibilità delle condizioni economiche al momento della sottoscrizione del contratto: nel primo caso, il prezzo complessivo o della sola componente di acquisto dell’energia è completamente determinato in sede contrattuale e invariabile per almeno 12 mesi; nel secondo, può variare nel tempo in funzione di parametri stabiliti, di norma legati all’andamento dei mercati all’ingrosso;
- l’unico intervento prescrittivo in merito alla definizione della struttura di prezzo delle offerte commerciali nel mercato libero è rappresentato dalle offerte PLACET, offerte differenziate per tipologia di cliente (domestico e non domestico) e per tipo di fornitura (energia elettrica e gas naturale) e disponibili in due varianti (a prezzo fisso e a prezzo variabile); per queste offerte, infatti, le condizioni contrattuali e la struttura di prezzo sono definite dall’Autorità in modo uniforme e risultano inderogabili, garantendo così un livello elevato di trasparenza e semplicità; all’interno di questo quadro regolato, i venditori mantengono la libertà di determinare il livello dei corrispettivi relativi all’acquisto e alla commercializzazione della materia prima, che resta quindi soggetta alla dinamica competitiva del mercato all’ingrosso, mentre sono applicati come passanti le tariffe attinenti all’utilizzo delle reti e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
- in particolare, il prezzo delle offerte PLACET è articolato in un unico corrispettivo espresso in €/anno (denominato  $P_{FIX}$ ) e, per le offerte a prezzo fisso, in un unico corrispettivo espresso in €/kWh o €/Smc (denominato  $P_{VOL}$ ) mentre, per le offerte a prezzo variabile, in un corrispettivo indicizzato al valore a consuntivo del prezzo del mercato all’ingrosso rispettivamente di energia elettrica e gas naturale, aggiornato mensilmente, e in uno *spread* (denominato  $\alpha$ ); ai predetti corrispettivi si aggiungono le tariffe di trasmissione/trasporto, distribuzione, misura e relativa commercializzazione, nonché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, così come definiti dall’Autorità ai sensi del TIT, del TIME e del TIPPI, e, per le offerte di energia elettrica, alcuni corrispettivi, individuati dall’Autorità, applicati da Terna al

*Balance Responsible Party* (BRP) (alcuni dei quali distinti tra clienti domestici e non domestici) e, per le offerte di gas naturale, la componente  $QT_{i,t}$ , relativa al servizio di trasporto del gas naturale, definita dall'Autorità ai sensi del TIVG;

- al contempo, come richiamato in precedenza, l'Autorità nel corso degli anni ha definito una serie di obblighi in capo ai venditori inerenti all'attività di commercializzazione delle offerte di energia elettrica e gas naturale; in particolar modo, il Codice di condotta commerciale prescrive specifici obblighi con riferimento, per quanto di interesse per il presente provvedimento:
  - a) ai criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio;
  - b) alle attività preliminari alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura (fase precontrattuale);
  - c) alla redazione dei contratti di fornitura predisposti dai venditori medesimi;
  - d) alle modifiche delle condizioni contrattuali: variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (di seguito anche: variazioni unilaterali), evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (di seguito anche: evoluzioni automatiche) e rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni (di seguito anche: rinnovi delle condizioni economiche o rinnovi);
- con riferimento ai criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura (a), il Codice di condotta commerciale prevede che, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio ai clienti finali domestici o non domestici, sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale, qualunque sia la forma di comunicazione adottata e compatibilmente con il mezzo di comunicazione utilizzato, tali informazioni devono rispettare, tra l'altro, le seguenti disposizioni:
  - i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte e al lordo delle perdite di rete, specificando che saranno gravati dalle imposte, fatta salva la possibilità di indicare il prezzo comprensivo delle imposte in ragione della struttura dell'offerta, specificando in tale caso che il corrispettivo è comprensivo di imposte (articolo 5, comma 1, lettera a.);
  - i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale, eventualmente differenziati per fasce orarie di consumo o articolati in scaglioni, sono indicati esclusivamente in €/kWh o in €/Smc; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in €/POD/anno nel caso di fornitura di energia elettrica e in €/PdR/anno nel caso di fornitura di gas naturale; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati esclusivamente in €/kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati esclusivamente in €/kVarh (articolo 5, comma 1, lettera b.);
  - per i corrispettivi soggetti a indicizzazione, deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica dell'eventuale criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato (articolo 5, comma 1, lettera d.);

- i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall’Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall’Autorità (articolo 5, comma 1, lettera h.);
- qualora lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o più delle sue componenti, deve essere fornita chiara indicazione al cliente che lo sconto praticato incide solo su una componente specifica e dell’incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest’ultimo sarà gravato da imposte (articolo 5, comma 3);
- con riferimento alla fase precontrattuale (b), il Codice di condotta commerciale definisce, tra l’altro:
  - le informazioni che il venditore deve fornire al cliente finale in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto di fornitura (articolo 9, comma 1), tra cui le condizioni economiche di fornitura del servizio (articolo 9, comma 1, lettera c.); il venditore assolve agli obblighi informativi di cui all’articolo 9, comma 1, fornendo al cliente finale la Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 al Codice di condotta commerciale, che riassume tutte le informazioni precontrattuali relative all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale (articolo 9, comma 2);
  - i criteri di compilazione della Scheda sintetica (Titolo VII), che contiene, tra l’altro, un riquadro denominato “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” nel quale il venditore deve riportare, per le offerte simulabili nel Portale Offerte e rivolte ai clienti finali domestici, la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse per livelli di consumo e profili di cliente finale (potenza impegnata/residenza) nonché un riquadro denominato “Condizioni economiche” nel quale il venditore deve riportare, tra l’altro, la sintesi delle condizioni economiche tra cui:
    - la tipologia di offerta in termini di prezzo (distinta tra offerta a prezzo fisso e offerta a prezzo variabile);
    - gli indicatori sintetici di prezzo (i cui criteri di calcolo sono definiti al Titolo VI del testo medesimo) che, esclusivamente per le offerte simulabili nel Portale Offerte, aggregano tutti i corrispettivi relativi alla spesa per la materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/anno (Costo fisso anno), €/kWh o €/Smc (Costo per consumi) e €/kW (Costo per potenza impegnata, per le offerte di energia elettrica);
    - la descrizione degli sconti nonché dei prodotti e/o servizi aggiuntivi;
    - la durata delle condizioni economiche in mesi e le relative modalità di rinnovo;
- con riferimento alla redazione dei contratti di fornitura (c), il Codice di condotta commerciale prevede, tra l’altro, che:
  - i contratti siano redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile ed un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti finali (articolo 10, comma 1);
  - i contratti di fornitura contengano una sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte; la sezione contiene le informazioni sui corrispettivi afferenti ai servizi di vendita proposti, espressi nel loro valore effettivo unitario nonché in misura percentuale rispetto ad un cliente finale tipo (articolo 10, comma 3);

- nella sezione di cui al precedente punto, siano riassunti i costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento ai servizi di trasporto e misura in relazione alla fornitura di gas naturale, e con riferimento ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione in relazione alla fornitura di energia elettrica, nonché la loro incidenza percentuale rispetto alla spesa del cliente finale tipo. Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria  $A_{sos}$ . La sezione contiene inoltre il riferimento al fatto che i dati forniti sono al netto delle imposte (articolo 10, comma 4);
- le informazioni sull'incidenza percentuale rispetto alla spesa siano espresse facendo riferimento ad un cliente finale tipo del quale devono essere specificate le caratteristiche in termini di consumo annuo, tipologia (domestico/non domestico) e, nel caso di fornitura di energia elettrica, anche in termini di residenza anagrafica e potenza impegnata (articolo 10, comma 5);
- le previsioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, non trovino applicazione qualora il contratto di fornitura preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, ad eccezione dell'evidenza della componente tariffaria  $A_{sos}$  (articolo 10, comma 6);
- le informazioni sulle condizioni economiche del servizio all'interno del contratto di fornitura debbano in ogni caso rispettare i criteri di comunicazione di cui all'articolo 5 del Codice di condotta commerciale (articolo 11, comma 1, lettera c.);
- con riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali (d), il Codice di condotta commerciale dispone specifici obblighi in capo al venditore al fine di rendere edotto il cliente finale sul tipo e sull'impatto della modifica; in particolare, con specifico riferimento alle variazioni unilaterali e ai rinnovi delle condizioni economiche, il Codice di condotta commerciale prevede che il venditore, tra l'altro:
  - dia comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente finale, a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni o dei rinnovi (articolo 13, commi 1 e 7); qualora le comunicazioni siano rese disponibili su siti internet o app, il venditore deve portare a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle comunicazioni medesime su tali strumenti (articolo 1, comma 1); inoltre, in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal venditore, il termine di preavviso deve essere non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni (articolo 13, comma 1); in caso di variazione dei corrispettivi che derivino dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, il cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate (articolo 13, comma 2);
  - riporti nelle comunicazioni di variazione unilaterale e di rinnovo l'intestazione, rispettivamente, "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni",

che, in caso di invio telematico, deve coincidere con l'eventuale oggetto del messaggio di trasmissione della comunicazione, e vi inserisca specifici elementi informativi, tra cui l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti, degli effetti e della decorrenza delle modifiche, il nuovo codice offerta, la stima della spesa annua, il diritto del cliente finale a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione (articolo 13, commi 3 e 8);

- non possa trasmettere le informazioni relative alla comunicazione di variazione unilaterale e di rinnovo, il cui contenuto è vincolato, all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale o il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto (articolo 13, commi 4 e 8);
- nel caso di variazioni derivanti dall'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, integri la comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo con l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua (articolo 13, commi 9 e 10);
- nelle more della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 192/2024/R/com, con la deliberazione 156/2025/R/com, l'Autorità ha adottato in via d'urgenza alcune misure iniziali, di natura transitoria, di attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, volte ad aumentare la trasparenza e confrontabilità delle offerte di fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
- in particolare, con la deliberazione 156/2025/R/com, l'Autorità ha modificato le modalità di presentazione dei corrispettivi e delle relative informazioni all'interno della sezione dei contratti di fornitura in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte; segnatamente, a partire dal 1 luglio 2025, per tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data, l'Autorità ha previsto l'obbligo per i venditori, nell'ambito delle condizioni tecnico economiche della documentazione contrattuale, di suddividere la sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte in distinte sottosezioni che riportino separatamente tutti i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale dalle informazioni afferenti alla spesa per la tariffa per l'uso della rete elettrica e/o di gas naturale e agli oneri generali di sistema;
- con la deliberazione 156/2025/R/com, l'Autorità ha altresì stabilito che i venditori siano tenuti a pubblicare sui propri siti internet, per ciascuna delle offerte in corso di validità in essi presenti e rivolte ai clienti finali domestici, nella pagina delle offerte medesime, il relativo codice offerta, la relativa documentazione contrattuale comprendente almeno la sezione delle condizioni economiche come sopra illustrata e la relativa Scheda sintetica, dandovi adeguata evidenza rispetto alle altre informazioni fornite e garantendo un chiaro e facile accesso agli utenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 192/2024/R/com, come successivamente integrato dalla deliberazione 156/2025/R/com, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 245/2025/R/com nel quale, al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25 in materia di trasparenza e confrontabilità delle offerte nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, ha illustrato i propri orientamenti, con riferimento:
  - A. alla razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale rivolte ai clienti finali domestici;
  - B. agli obblighi dei venditori in materia di modalità di comunicazione delle informazioni sulle offerte di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali domestici nella fase precontrattuale e redazione dei contratti di fornitura;
  - C. agli obblighi dei venditori in materia di modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali;
  - D. all'estensione degli obblighi informativi per la trasparenza e la confrontabilità ai clienti finali non domestici;
  - E. alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati;
- gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 245/2025/R/com con riferimento alla razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale rivolte ai clienti finali domestici (A) prevedono di introdurre specifici obblighi di razionalizzazione dei citati corrispettivi distinguendo tra offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi (A.1) e offerte con corrispettivi onnicomprensivi (A.2). In particolare:
  - A.1. con riferimento alle offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi l'Autorità ha proposto:
    - relativamente a tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale (sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile), di suddividere i corrispettivi applicati a copertura della voce di spesa per la vendita afferente all'approvvigionamento e alla commercializzazione in un unico corrispettivo in quota annua (espresso in termini di €/POD/anno o €/PdR/anno) e in un unico corrispettivo dipendente dal consumo (espresso in €/kWh o €/Smc) che potrà essere fisso o variabile; nel caso di offerte a prezzo variabile, il corrispettivo dipendente dal consumo sarà composto dall'indice o dagli indici di riferimento e da un unico eventuale *spread* applicato in aggiunta al valore dell'indice; resta ferma la facoltà per il venditore di differenziare il corrispettivo in quota annua e/o il corrispettivo dipendente dal consumo (gli indici e/o lo *spread*, nel caso di prezzo variabile) sulla base di caratteristiche di prelievo del cliente finale (ad esempio, in relazione al corrispettivo in quota annua, in funzione della potenza impegnata nel caso di offerte di energia elettrica; in relazione al corrispettivo dipendente dal consumo, in funzione di fasce orarie, scaglioni di consumo o raggruppamenti di giorni dell'anno) o di altre caratteristiche del cliente medesimo qualora l'offerta lo preveda (ad esempio, stato di residenza anagrafica);

- per le offerte di energia elettrica per i clienti finali domestici, in aggiunta ai corrispettivi in quota annua e per consumo, di applicare, nell'ambito della voce di spesa per la vendita, un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, espresso in €/kWh, valorizzato dall'Autorità e pari al valore del corrispettivo  $C_{DISPD}$  del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui al TIV e da applicare in maniera passante ai clienti finali;
  - di applicare in maniera passante ai clienti finali le tariffe per l'uso della rete elettrica/gas naturale e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema definiti dall'Autorità;
- A.2. con riferimento alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi, della cui categoria fanno parte le offerte a “canone” (con un corrispettivo unico mensile che ingloba tutte le voci di spesa) e altre offerte onnicomprensive (con corrispettivi unitari che inglobano tutte le voci di spesa, uno dei quali, espresso in €/kWh o €/Smc, applicato ai consumi del cliente finale), le misure proposte prevedono:
- con riferimento alle offerte a “canone”, di suddividere i corrispettivi applicati in un unico corrispettivo predeterminato (espresso in termini di €/POD/anno o in €/PdR/anno), eventualmente differenziato dal venditore (ad esempio in base a soglie di consumo annuale dichiarate o selezionate dal cliente finale in fase di sottoscrizione del contratto), e in un corrispettivo di conguaglio (espresso in €/kWh o €/Smc) da applicare ai consumi eccedenti e inferiori rispetto alla soglia contrattualmente definita per il canone, che può riguardare esclusivamente la componente di spesa per la vendita oppure mantenere anch'esso un carattere onnicomprensivo;
  - con riferimento alle altre offerte onnicomprensive, di suddividere i corrispettivi applicati in un unico corrispettivo in quota annua (espresso in termini di €/POD/anno o €/PdR/anno) e in un unico corrispettivo dipendente dal consumo (espresso in €/kWh o €/Smc) che potrà essere fisso o variabile; nel caso di offerte a prezzo variabile, il corrispettivo dipendente dal consumo sarà composto dall'indice o dagli indici di riferimento e da un unico eventuale *spread* applicato in aggiunta al valore dell'indice; resta ferma la facoltà per il venditore di differenziare il corrispettivo in quota annua e/o il corrispettivo dipendente dal consumo (gli indici e/o lo *spread*, nel caso di prezzo variabile) sulla base di caratteristiche di prelievo del cliente finale o di altre caratteristiche del cliente medesimo qualora l'offerta lo preveda;
- gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 245/2025/R/com con riferimento agli obblighi dei venditori in materia di modalità di comunicazione delle informazioni sulle offerte di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali domestici nella fase precontrattuale e redazione dei contratti di fornitura (B) prevedono di introdurre ulteriori obblighi regolatori relativamente alla fase precontrattuale (B.1); alla redazione dei contratti di fornitura (B.2); alle modalità di presentazione e diffusione delle offerte commerciali sui siti internet dei venditori (B.3). In particolare, le misure proposte prevedono:

- B.1. con riferimento alla fase precontrattuale, di integrare le informazioni della Scheda sintetica come segue:
- a) con riferimento a tutte le offerte a prezzo fisso, specificando la durata, in mesi, del prezzo fisso nella sezione “Prezzo materia prima energia/materia gas naturale” del riquadro “Condizioni economiche”;
  - b) descrivendo le condizioni economiche dell’evoluzione automatica, se prevista, nella sezione “Durata condizioni e rinnovo” del riquadro “Condizioni economiche”;
  - c) con riferimento a tutte le offerte non simulabili, descrivendo in maniera chiara, completa e trasparente le modalità di applicazione dei corrispettivi all’interno della sezione “Prezzo materia prima energia/materia gas naturale” del riquadro “Condizioni economiche” ed evidenziando, inoltre, per le offerte generalizzate, che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri definiti dall’Autorità nell’ambito del Portale Offerte;
- B.2. con riferimento alla redazione dei contratti di fornitura, di introdurre una maggiore standardizzazione delle modalità di rappresentazione delle condizioni economiche distinguendo tra proposte applicabili alle offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi, proposte applicabili alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi e proposte applicabili ad entrambe le offerte; in particolare, gli interventi prospettati prevedono:
- relativamente alle offerte che non includono corrispettivi onnicomprensivi:
    - a) di rappresentare in formato tabellare il corrispettivo in quota annua e quello dipendente dal consumo afferente alla voce di spesa della vendita e definiti dal venditore, entrambi con pari evidenza e con la dicitura “Corrispettivi definiti dal venditore”, riportando in modo chiaro e ordinato esclusivamente: la denominazione di ciascun corrispettivo (sulla quale i venditori mantengono autonomia), il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, una descrizione sintetica delle modalità di applicazione dei corrispettivi medesimi, afferenti, ad esempio, alle caratteristiche di prelievo del cliente finale o ad altre caratteristiche del cliente medesimo qualora l’offerta lo preveda;
    - b) per le offerte di energia elettrica, di non inserire nella tabella dei corrispettivi di cui alla precedente lettera il corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, di valore pari al  $C_{DISPD}$  del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, che dovrà quindi essere evidenziato separatamente rispetto agli altri corrispettivi afferenti alla vendita, nel suo valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio;
    - c) di riportare una dicitura che specifichi che, oltre ai corrispettivi medesimi, al cliente finale saranno applicati anche i corrispettivi definiti dall’Autorità afferenti alle altre voci di spesa (tariffa per l’uso della rete e oneri generali di sistema), illustrati nelle successive sottosezioni;

- d) di inserire, all'interno della sezione contrattuale dedicata alle condizioni economiche, un collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR (o *Quick Response Code*), che rimandi ad una pagina del sito istituzionale dell'Autorità, che verrà appositamente aggiornata ai fini di una maggiore fruibilità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi definiti dall'Autorità e da Terna afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema;
  - relativamente alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi:
    - a) di rappresentare in formato tabellare i corrispettivi, compresi quelli di conguaglio, tutti con pari evidenza e di riportare nella tabella dei corrispettivi, contenente la dicitura "Corrispettivi onnicomprensivi", i corrispettivi onnicomprensivi con la relativa denominazione, il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, una descrizione sintetica delle modalità di applicazione dei corrispettivi medesimi;
    - b) di specificare separatamente che i corrispettivi includono tutte le voci di spesa;
    - c) di non suddividere la sezione nelle sottosezioni previste dalla deliberazione 156/2025/R/com;
  - relativamente a entrambe le offerte:
    - a) di includere nella tabella dei corrispettivi anche i corrispettivi per la vendita (o i corrispettivi onnicomprensivi) afferenti alle eventuali evoluzioni automatiche, con la chiara indicazione del periodo di applicazione (anche successivo ai primi 12 mesi) e della durata degli stessi;
    - b) di inserire la tabella dei corrispettivi nel riquadro "Condizioni economiche" della Scheda sintetica in sostituzione della tabella degli indicatori sintetici di prezzo;
    - c) di inserire, all'interno della sezione contrattuale dedicata alle condizioni economiche, una sezione denominata "Sconti e/o bonus" con la descrizione e la quantificazione monetaria di tutti gli sconti previsti dall'offerta sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice di condotta commerciale e con chiara indicazione dei casi in cui l'applicazione dello sconto sia subordinata all'avveramento di uno specifico evento o condizione e dei casi in cui lo sconto non sia di natura ricorrente e non sia pertanto destinato a ripetersi nel tempo, nonché le modalità e le tempistiche di corresponsione dei predetti sconti;
    - d) la facoltà di non indicare l'incidenza percentuale dei corrispettivi rispetto alla spesa del cliente finale tipo;
- B.3. con riferimento alla modalità di presentazione e diffusione delle offerte commerciali sui siti internet dei venditori, di introdurre l'obbligo, per tutti i venditori, di pubblicare sui propri siti internet tutte le offerte in corso di validità disponibili sul Portale Offerte;

- gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 245/2025/R/com con riferimento agli obblighi dei venditori in materia di modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali (C) prevedono:
  - di implementare un sistema di notifiche volto a segnalare ai clienti finali l'avvenuto invio della comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo delle condizioni economiche, qualora i venditori dispongano di recapiti idonei a tale scopo forniti dal cliente finale. In particolare, il venditore dovrà inviare le notifiche utilizzando i canali di comunicazione forniti dal cliente finale (quali ad esempio numero di cellulare, indirizzo e-mail o app) e con una tempistica tale da garantire la loro ricezione in concomitanza con la comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Inoltre, il contenuto della notifica dovrà essere formulato in modo chiaro e conciso, con l'indicazione puntuale che ulteriori dettagli sono disponibili nella comunicazione stessa, alla quale la notifica dovrà rinviare esplicitamente;
  - di modificare l'intestazione della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche di cui all'articolo 13, comma 8, del Codice di condotta commerciale con la seguente dicitura "Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche";
- gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 245/2025/R/com con riferimento all'estensione degli obblighi informativi per la trasparenza e la confrontabilità ai clienti finali non domestici rientranti nell'ambito soggettivo del Codice di condotta commerciale (D) prevedono:
  - di non applicare le misure proposte di cui alla lettera A. in materia di razionalizzazione dei corrispettivi con riferimento ai clienti finali non domestici;
  - di applicare le misure proposte di cui alla lettera B. relative agli obblighi dei venditori in materia di modalità di comunicazione delle informazioni sulle offerte di energia elettrica e gas naturale nella fase precontrattuale e di redazione dei contratti di fornitura anche con riferimento ai clienti finali non domestici rientranti nell'ambito soggettivo del Codice di condotta commerciale; più in particolare, anche per tali clienti è prefigurata la rappresentazione dei corrispettivi afferenti alla voce di spesa della vendita, liberamente definiti dai venditori, in formato tabellare riportando in modo chiaro e ordinato esclusivamente: la denominazione di ciascun corrispettivo (sulla quale i venditori mantengono autonomia), il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, una descrizione sintetica delle modalità di applicazione dei corrispettivi medesimi;
  - di applicare le misure proposte di cui alla lettera C., relative agli obblighi dei venditori in materia di modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali anche con riferimento ai clienti finali non domestici rientranti nell'ambito soggettivo del Codice di condotta commerciale;
- infine, nel documento per la consultazione 245/2025/R/com, con riferimento alle tempistiche di attuazione (E), l'Autorità ha prospettato che:
  - gli obblighi proposti si applichino dal 1 gennaio 2026 per tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale, incluse quelle in corso di validità a tale data;
  - per i contratti già in essere, le misure proposte relative alla razionalizzazione dei corrispettivi e agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali per i clienti

finali domestici operino in occasione delle variazioni unilaterali e dei rinnovi delle condizioni economiche con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2026; all'interno delle relative comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, il venditore dovrà inserire anche la tabella dei corrispettivi predisposta secondo i criteri illustrati *sub* B.2.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 245/2025/R/com sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 22 soggetti, tra cui 7 associazioni dei venditori (di cui 3 mediante un documento congiunto), 10 venditori singolarmente, 3 associazioni rappresentative dei clienti finali domestici e 2 associazioni rappresentative dei clienti finali non domestici;
- a livello generale, con particolare riferimento alla razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte per i clienti domestici (A), i soggetti intervenuti hanno espresso un orientamento favorevole rispetto all'intervento nel suo complesso. Tuttavia, i venditori e le associazioni loro rappresentative hanno manifestato una preoccupazione diffusa circa il rischio che le proposte possano condurre a un'eccessiva standardizzazione, determinando un appiattimento delle offerte e una conseguente difficoltà nella loro caratterizzazione; tale effetto, oltre a comprimere l'iniziativa commerciale, comporterebbe rilevanti costi di adeguamento dei sistemi e dei listini delle offerte. Di contro, un'associazione rappresentativa dei clienti finali domestici ha sottolineato che le misure proposte sono in linea con gli obiettivi auspicati, ma ha suggerito che esse debbano risultare maggiormente vincolanti per i venditori, prevedendo anche la definizione nominale dei corrispettivi, al fine di agevolare il cliente finale sia nel confronto delle offerte sia nella successiva verifica di conformità, anche attraverso la fatturazione in bolletta dei medesimi corrispettivi. Infine, due associazioni rappresentative dei clienti non domestici hanno richiesto l'estensione della razionalizzazione dei corrispettivi anche a tale tipologia di clientela;

A.1. con riferimento alle offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi:

- la maggior parte delle associazioni dei venditori, così come i venditori medesimi, pur rilevando che alcuni operatori già strutturano i corrispettivi a copertura della voce di spesa per la vendita, relativi all'approvvigionamento e alla commercializzazione, in un unico corrispettivo annuo, espresso in €/POD/anno o €/PdR/anno, e in un unico corrispettivo legato ai consumi, espresso in €/kWh o €/Smc, fisso o variabile come proposto nella consultazione (cui si aggiungono i corrispettivi a copertura del dispacciamento per le offerte di energia elettrica), hanno richiesto di poter continuare a rappresentare in modo più articolato i corrispettivi afferenti alla medesima voce di spesa, al fine di mantenere una maggiore caratterizzazione commerciale delle offerte. Secondo tali soggetti, infatti, questa autonomia consentirebbe loro di proporre offerte sia con articolazione a fasce sia con prezzo monorario, di riconfigurare le fasce orarie sfruttando le potenzialità dei misuratori di seconda generazione, di rappresentare offerte con struttura di prezzo mista (fissa e variabile), nonché

di definire offerte innovative o con servizi aggiuntivi. In subordine, i venditori hanno chiesto di mantenere comunque l'autonomia nella definizione dei nominativi attribuiti ai corrispettivi;

- con riferimento alle offerte che includono prodotti e/o servizi aggiuntivi, alcune associazioni dei venditori, unitamente ad alcuni venditori rispondenti, hanno chiesto conferma che, nella nuova struttura dei corrispettivi proposta, debbano essere ricompresi esclusivamente i corrispettivi relativi alla *commodity* energetica, mentre i corrispettivi riferiti ai servizi aggiuntivi continuino ad essere evidenziati separatamente;
- per quanto riguarda l'applicazione, in maniera passante, all'interno della spesa per la vendita, del corrispettivo  $C_{DISPD}$  del servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili di cui al TIV a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, numerose associazioni dei venditori e alcuni venditori hanno rimarcato la preoccupazione che tale previsione possa incidere sulla loro autonomia nel valorizzare e competere anche in relazione alla capacità di gestire in modo efficiente il dispacciamento, richiedendo pertanto di poter definire in autonomia i corrispettivi di dispacciamento e di includerli separatamente tra le voci dei corrispettivi definiti dal venditore; al riguardo, alcuni venditori hanno segnalato che il valore del corrispettivo  $C_{DISPD}$  definito dall'Autorità non tiene conto di alcuni corrispettivi previsti dal TIDE e hanno quindi paventato un potenziale disallineamento tra quanto pagato a monte a Terna e quanto pagato a valle dal cliente finale; di converso, una associazione dei venditori e quattro venditori singolarmente hanno condiviso la proposta e uno di essi ha richiesto anche l'introduzione di un corrispettivo unico, definito dall'Autorità, per la copertura degli oneri derivanti dallo sbilanciamento;
- alcuni venditori hanno inoltre suggerito di trattare in modo "passante" anche il corrispettivo  $Disp_{BT}$ , separandolo dal corrispettivo in quota annua definito dal venditore;
- con riferimento alle offerte di gas naturale, la maggior parte delle associazioni dei venditori, unitamente a due venditori singolarmente intervenuti, ha richiesto chiarimenti in merito alla modalità con cui debbano essere trattati alcuni corrispettivi previsti dalla regolazione vigente, quali la quota variabile del corrispettivo  $QVD$ , la componente  $CCR$  e la componente  $QT_{i,t}$ ;
- la misura relativa all'applicazione in maniera "passante" delle tariffe per l'uso della rete elettrica/gas naturale e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema ha riscontrato il parere positivo della maggior parte dei soggetti rispondenti;
- tutte le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso condivisione rispetto alla razionalizzazione proposta nel documento per la consultazione e le associazioni rappresentative dei clienti non domestici hanno richiesto l'estensione della relativa applicazione anche ai propri associati, o, in subordine, almeno a una loro sottocategoria, anche se non espressamente ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto-legge 19/25;

- un venditore ha chiesto di conoscere se la razionalizzazione proposta trovi applicazione anche per le offerte PLACET disciplinate dall'allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com nonché per i servizi regolati;

A.2. con riferimento alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi:

- in generale è emerso un interesse limitato per tale tipologia di offerte; un venditore ha evidenziato come esse risultino, allo stato attuale, assai poco diffuse alla luce della peculiarità intrinseche al mercato energetico, caratterizzato da una frequente variabilità delle componenti regolate che disincentivano il loro sviluppo. I pochi rispondenti che si sono espressi hanno evidenziato contrarietà alle proposte in quanto potrebbero comunque limitare la libertà commerciale in un'ottica futura; due associazioni dei venditori, unitamente a un venditore, hanno inoltre rilevato che, in presenza di offerte comprendenti più *commodity* o servizi aggiuntivi, la razionalizzazione proposta non chiarisce in modo sufficiente la modalità di strutturazione e rappresentazione di tali servizi. Quattro venditori hanno invece accolto positivamente le proposte e uno di essi ha richiesto di includere tra le offerte onnicomprensive anche quelle a rata costante che prevedono conguagli dei corrispettivi regolati, in quanto, a loro avviso, rientrerebbero nelle offerte onnicomprensive a pagamento costante del canone prescelto in fase di sottoscrizione. Di contro un altro venditore ha richiesto espressamente che le offerte a rata costante in modalità "acconto" non siano definite come offerte onnicomprensive a canone; ha richiesto inoltre che per le tipologie onnicomprensive a "canone" il conguaglio dei consumi, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 102/2014, possa prevedere un corrispettivo con valori distinti per i consumi extra-soglia e sottosoglia;
  - le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso una valutazione positiva sulla specifica proposta di razionalizzazione e una di esse ha suggerito di sostituire la terminologia "corrispettivi" o "canone fisso annuo" con "canone annuo", ritenendo quest'ultima meno generica e maggiormente chiara anche in considerazione dell'eventuale conguaglio qualora il consumo non coincidesse con la soglia predefinita;
- per quanto concerne l'eshaustività dei tipi di offerta previsti dalla razionalizzazione, una parte dei soggetti intervenuti ha sollevato il dubbio che non siano state adeguatamente ricomprese le offerte *dual fuel* e le cosiddette offerte miste, ovvero quelle con componente fissa e variabile, prezzi fissi fino a una soglia di consumo e poi variabili con *spread*, nonché offerte con sconti o con servizi accessori;
  - con riferimento agli obblighi informativi dei venditori nella fase precontrattuale e di redazione dei contratti di fornitura (B) e, in particolare:
    - B.1. con riferimento agli ulteriori obblighi regolatori relativi alla fase precontrattuale, finalizzati all'integrazione delle informazioni all'interno della Scheda sintetica, le proposte sono state accolte favorevolmente dalla maggior parte dei soggetti intervenuti, fatta eccezione per un'associazione rappresentativa dei venditori che ne ha suggerito la semplificazione, richiedendo inoltre chiarimenti sul significato temporale della "fase precontrattuale". Un'associazione rappresentativa dei clienti

finali non domestici ha richiesto che i corrispettivi indicizzati siano valorizzati mediante rinvio ad una pagina del sito del Gestore dei Mercati Energetici o dell’Autorità, eliminando l’informazione attualmente presente relativa al valore massimo raggiunto dall’indice, ritenuta potenzialmente fuorviante. Infine, un’associazione rappresentativa dei clienti finali domestici ha proposto l’utilizzo di font e colori differenti al fine di focalizzare l’attenzione del cliente sulla diversa spesa imputabile alle componenti determinate dal venditore e a quelle invece regolate. In dettaglio:

- l’introduzione dell’obbligo di specificare nella Scheda sintetica, per tutte le offerte a prezzo fisso, la durata del prezzo fisso espressa in mesi è stata generalmente condivisa dalla totalità dei soggetti intervenuti nella consultazione; un venditore ha chiesto chiarimenti in merito alla possibile soppressione della sezione relativa alla durata delle condizioni economiche, mentre un altro venditore ha richiesto di precisare se tale obbligo si applichi anche alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi;
- analogamente è stata accolta con favore la prospettata descrizione delle condizioni economiche soggette ad evoluzioni automatiche e, per tutte le offerte non simulabili, l’introduzione della descrizione chiara, completa e trasparente delle modalità di applicazione dei corrispettivi unitamente, per le offerte generalizzate e alla specificazione che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri definiti dall’Autorità nell’ambito del Portale Offerte;
- sempre con riferimento alla Scheda sintetica la maggior parte dei rispondenti ha richiesto di eliminare la sezione “Altre voci di costo” o in subordine di prevedere il solo collegamento ipertestuale al sito dell’Autorità come proposto per la redazione dei contratti;

B.2. con riferimento agli obblighi in materia di redazione dei contratti di fornitura:

- in relazione alle offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi:
  - la maggior parte dei soggetti che si è espressa in favore della razionalizzazione dei corrispettivi ha condiviso parimenti la previsione di rappresentare, in formato tabellare nella sezione contrattuale delle condizioni economiche, i corrispettivi in quota annua e quelli dipendenti dal consumo afferenti alla voce di spesa per la vendita e definiti dal venditore, così come il contenuto di tale tabella. Contestualmente, è stata richiesta autonomia nella parte testuale per descrivere le caratteristiche dell’offerta; in tal senso, un venditore ha suggerito l’introduzione di una specifica sezione denominata “Caratteristiche dell’offerta”;
  - i restanti soggetti intervenuti hanno evidenziato l’eccessiva rigidità della modalità di rappresentazione proposta; un venditore ha manifestato parere favorevole al formato tabellare, ribadendo tuttavia il principio di libertà nella definizione dei corrispettivi da inserire in tabella, comprensivi di eventuali sconti e bonus; un’associazione rappresentativa dei clienti finali domestici ha suggerito che, nella sezione delle condizioni economiche, siano previste esclusivamente due sezioni distinte, proponendone anche la denominazione: la prima dedicata ai corrispettivi, suddivisi tra quelli su base

annua e quelli legati ai consumi, il cui valore è determinato dal venditore e nei quali potrebbero essere inclusi eventuali sconti; la seconda dedicata ai corrispettivi definiti dal regolatore. Infine, un'associazione rappresentativa dei clienti non domestici, nell'ipotesi di estensione dell'applicazione della razionalizzazione, ha proposto una suddivisione tabellare della componente "spesa per la vendita" che evidenzia in dettaglio i diversi corrispettivi, con riferimento al servizio di dispacciamento, al mercato della capacità e agli eventuali spread applicabili;

- la rappresentazione al di fuori della tabella del corrispettivo  $C_{DISPD}$  per le offerte di energia elettrica ha ricevuto, da parte dei soggetti intervenuti, indicazioni favorevoli, in coerenza con la misura proposta; un venditore ha tuttavia richiesto che il corrispettivo  $C_{DISPD}$  venga inserito in tabella con separata evidenza rispetto agli altri corrispettivi e che sia altresì riportato il corrispettivo relativo al servizio di dispacciamento espresso in €/POD/anno ( $Disp_{BT}$ ); un'associazione rappresentativa dei clienti domestici ha proposto, invece, che il corrispettivo sia evidenziato nella sezione dedicata ai corrispettivi regolati;
- è stata accolta con favore dai rispondenti alla consultazione la possibilità di indicare, all'interno della sezione contrattuale dedicata alle condizioni economiche, un collegamento ipertestuale, anche in formato di codice QR, che rimandi ad una pagina del sito istituzionale dell'Autorità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi definiti dall'Autorità medesima afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema;
- in relazione alle offerte che prevedono corrispettivi onnicomprensivi, solo sei venditori e due associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso la propria posizione sulle modalità di rappresentazione in contratto, confermando in particolare le proposte di rappresentazione in formato tabellare dei corrispettivi. È stato inoltre richiesto di specificare separatamente che i corrispettivi includono tutte le voci di spesa e di non suddividere la sezione contrattuale delle condizioni economiche nelle sottosezioni previste dalla deliberazione 156/2025/R/com;
- in relazione agli obblighi comuni ad entrambe le tipologie di offerte (con e senza corrispettivi onnicomprensivi):
  - la proposta di inserire in tabella anche i corrispettivi che trovano applicazione in esito ad eventuali evoluzioni automatiche, con l'indicazione del periodo di applicazione (anche successivo ai primi 12 mesi) e della durata degli stessi, ha ricevuto il favore di quattro venditori e due associazioni rappresentative dei clienti finali, mentre gli altri rispondenti non hanno espresso alcun parere in merito;
  - l'inserimento della tabella dei corrispettivi nella Scheda sintetica per i clienti domestici, in sostituzione degli indicatori sintetici di prezzo, ha incontrato l'opposizione di tre associazioni rappresentative dei venditori e di quattro venditori, i quali lo hanno ritenuto ridondante in quanto la tabella sarebbe

già presente nella documentazione contrattuale; al contrario, altri venditori, unitamente alle associazioni rappresentative dei clienti finali domestici, hanno valutato positivamente la misura, ritenendo che essa consenta una maggiore riscontrabilità per il cliente finale tra diversi strumenti, migliorando la confrontabilità delle offerte; alcuni venditori hanno richiesto di avere libertà nella valutazione degli elementi da inserire nella Scheda sintetica;

- l’inserimento nella sezione contrattuale delle condizioni economiche di una sottosezione denominata “Sconti e/o bonus”, contenente la descrizione e la quantificazione monetaria di tutti gli sconti previsti dall’offerta, ha incontrato il dissenso di un’associazione rappresentativa dei venditori, la quale ritiene che tali elementi non debbano essere ricompresi nella spesa per la vendita; la maggior parte dei venditori e delle associazioni loro rappresentative si è invece espressa favorevolmente alla misura, richiedendo tuttavia che tali condizioni possano essere rappresentate in modalità libera, anche all’interno della stessa tabella dei corrispettivi;
- la proposta di non indicare, all’interno della sezione delle condizioni economiche, l’incidenza percentuale dei corrispettivi rispetto alla spesa del cliente finale tipo è stata accolta favorevolmente dalla quasi totalità dei rispondenti; un venditore ha richiesto chiarimenti in merito alla modalità di esposizione dell’incidenza dello sconto, qualora la misura venisse accolta;

B.3. relativamente alle modalità di presentazione e diffusione delle offerte commerciali sui siti internet dei venditori, la maggior parte delle associazioni rappresentative dei venditori e i venditori singolarmente hanno manifestato parere contrario, evidenziando che la misura, oltre a comportare costi significativi per gli operatori, non apporterebbe un valore aggiunto al cliente finale ma potrebbe generare disorientamento, considerato che alcune offerte non sono sottoscrivibili *online*; tale intervento, inoltre, risulterebbe limitativo rispetto alle strategie commerciali dei venditori. Diversamente, la maggior parte delle associazioni rappresentative dei clienti domestici ha espresso valutazione favorevole nei confronti della proposta;

- con riferimento agli obblighi dei venditori in materia di modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali (C), la quasi totalità dei soggetti intervenuti ha espresso parere favorevole alla proposta di informare il cliente finale circa l’invio di una comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo delle condizioni economiche; tuttavia, gli operatori hanno richiesto che la gestione di tale avviso possa essere effettuata in autonomia dai venditori, considerato che non sempre il cliente finale rende disponibili canali di comunicazione alternativi all’indirizzo postale. Inoltre, è stato sottolineato che la tempistica dell’avviso deve rimanere di competenza dei venditori, poiché l’invio contestuale alla comunicazione principale risulterebbe poco efficace per le finalità per cui si propone l’introduzione. Contrariamente, un’associazione rappresentativa dei clienti domestici ha manifestato parere negativo, sostenendo che la misura appare insufficiente in quanto le comunicazioni che comportano un aumento dei prezzi di fornitura devono produrre

effetti solo qualora vi sia il consenso espresso del cliente. Parallelamente, la proposta di semplificazione dell'intestazione della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche, di cui all'articolo 13, comma 8, del Codice di condotta commerciale, è stata accolta positivamente dalla quasi totalità dei rispondenti, fatta eccezione per un'associazione rappresentativa di clienti domestici che ha proposto un testo alternativo;

- con riferimento all'estensione degli obblighi informativi ai clienti finali non domestici rientranti nell'ambito soggettivo del Codice di condotta commerciale (D), per i quali non trova applicazione la razionalizzazione dei corrispettivi proposta per i clienti finali domestici:
  - la maggioranza delle associazioni rappresentative dei venditori, unitamente ai venditori stessi, ha manifestato contrarietà alle integrazioni proposte nel riquadro "Condizioni economiche" della Scheda sintetica asserendo che questa categoria di clienti non rientra nel perimetro normativo del decreto-legge 19/25;
  - analogamente, la maggior parte delle associazioni rappresentative dei venditori e i loro associati ha espresso contrarietà sia all'estensione delle previsioni relative alla redazione dei contratti mediante suddivisione in apposite sezioni, già disciplinata per i clienti finali domestici dalla deliberazione 156/2025/R/com, sia alla rappresentazione dei diversi corrispettivi liberamente definiti dal venditore in formato tabellare, in quanto, a detta dei rispondenti, i clienti finali non domestici hanno caratteristiche molto diverse e sono maggiormente informati rispetto ai clienti domestici. Un venditore ha inoltre richiesto che, qualora fosse confermata l'adozione del formato tabellare anche per i clienti non domestici, vengano rimossi gli indicatori sintetici di prezzo dalla Scheda sintetica per questa categoria o, in subordine, venga lasciata ai venditori la facoltà di scegliere se inserire autonomamente la tabella dei corrispettivi definiti o gli indicatori medesimi;
  - alcuni venditori hanno chiesto un chiarimento circa la classificazione dei condomini ad uso domestico, chiedendo se per le specifiche misure debbano essere considerati clienti domestici o non domestici;
  - con l'occasione alcune associazioni dei venditori unitamente a loro associati hanno evidenziato la necessità di rivedere l'ambito soggettivo di applicazione del Codice di condotta commerciale, ritenendo che la categoria dei clienti in bassa tensione (BT) sia troppo eterogenea per capacità di comprendere la documentazione precontrattuale e contrattuale;
  - non sono pervenute posizioni espresse né dalle associazioni dei venditori né dai venditori singolarmente riguardo all'estensione delle misure relative all'avviso tramite notifica dell'avvenuto invio di comunicazioni di variazione unilaterale e di rinnovo con modifica delle condizioni economiche, né in merito alla proposta di semplificazione dell'intestazione di tale ultima comunicazione;
  - le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici e non domestici hanno espresso parere favorevole per l'estensione di tutte le misure di cui sopra anche ai clienti non domestici;
- con riferimento alle tempistiche di attuazione (E), tutte le associazioni rappresentative dei venditori e i venditori rispondenti:

- hanno evidenziato che la data del 1 gennaio 2026 appare troppo sfidante e non perseguibile, poiché i venditori devono già implementare diverse innovazioni regolatorie e le modifiche proposte nel documento per la consultazione comportano cambiamenti molto significativi, e in alcuni casi radicali, ai sistemi e ai processi; a titolo esemplificativo, sottolineano la necessità di rivalutare e aggiornare il *pricing* di tutte le offerte, sia nuove sia da rinnovare, modificare i sistemi di creazione dei prodotti, i processi di contrattualizzazione e i sistemi di fatturazione in base alla nuova struttura dei corrispettivi, aggiornare tutto il materiale informativo relativo alle offerte per i diversi canali e formare il personale incaricato della promozione, vendita e assistenza al cliente finale;
- hanno rilevato che anche la tempistica proposta per quanto riguarda i rinnovi, fissata a gennaio 2026, non risulta compatibile con l'invio della comunicazione al cliente finale che dovrebbe essere predisposta ad agosto 2025 per essere così inoltrata già nel mese di settembre 2025 (a tre mesi, quindi, dalla decorrenza delle modifiche);
- hanno richiesto che, per quanto riguarda l'adeguamento dei corrispettivi del dispacciamento e del mercato capacità, l'informazione possa essere comunicata nella prima bolletta in cui la variazione è applicata, in analogia con quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del Codice di condotta commerciale, in quanto derivante da modifiche regolatorie vincolanti e non da una scelta commerciale del venditore;
- la maggior parte delle associazioni rappresentative dei venditori e dei venditori rispondenti hanno proposto, come ipotesi di tempistica attuativa delle misure prospettate in consultazione, la seconda metà del 2026 e hanno chiesto di lasciare discrezionalità ai venditori di valutare se gestire le comunicazioni di variazione a tutta la base clienti in un unico momento o diversificare le tempistiche in funzione delle scadenze di rinnovo;
- la maggior parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali ha concordato con la data proposta dal documento di consultazione;
- infine, diverse associazioni rappresentative dei venditori e singoli venditori hanno richiesto, nell'ambito della consultazione, la convocazione di un tavolo tecnico di confronto con l'Autorità finalizzato a chiarire e definire in maggior dettaglio gli aspetti implementativi della nuova regolazione.

**RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:**

- rispetto alle osservazioni, a carattere generale, emerse con riferimento alla razionalizzazione dei corrispettivi relativi alla voce di spesa della vendita di energia e gas naturale, innanzitutto evidenziare che tale intervento si rende necessario per dare attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19/25 che demandano all'Autorità di adottare misure atte a favorire la confrontabilità delle offerte anche mediante *“la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti di fornitura”*; in coerenza con tale finalità la prospettata riduzione del numero dei corrispettivi definiti dai venditori (mediante accorpamento degli stessi tra valori in quota fissa e valori relativi al consumo) risponde proprio all'esigenza espressa dal legislatore di semplificare, rispetto alla situazione attuale, gli elementi del prezzo che

il cliente finale domestico considera ai fini di un più agevole confronto tra le offerte, lasciando al contempo ai venditori la facoltà di quantificare liberamente i valori dei corrispettivi nella loro disponibilità (anche mediante una diversa articolazione degli stessi ancorché nel rispetto della struttura definita dall’Autorità) e di definire la loro denominazione nonché di continuare a differenziare le proprie offerte attraverso prodotti e/o servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale, a titolo oneroso oppure a titolo a gratuito e a definire sconti e/o bonus, anche subordinati al verificarsi di determinate condizioni;

- con specifico riferimento alle osservazioni pervenute in merito all’applicazione del corrispettivo  $C_{DISPD}$  nelle offerte di energia elettrica senza corrispettivi onnicomprensivi, precisare che:
  - i. in primo luogo, anche questa scelta risponde all’obiettivo di semplificazione invocato dal decreto-legge 19/25 e risulta altresì conforme alla prassi ampiamente consolidata tra gli operatori di fatturare ai clienti finali, ancorché mediante corrispettivi separati, il corrispettivo di dispacciamento applicato da Terna di cui al TIDE e il corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità come definito dall’Autorità (che insieme formano il  $C_{DISPD}$ ); a fronte di quanto in discorso, non appare fondata l’osservazione formulata da alcuni rispondenti alla consultazione secondo cui l’applicazione del corrispettivo  $C_{DISPD}$  creerebbe un disallineamento tra quanto pagato dal venditore a Terna per il mercato della capacità e quanto pagato dal cliente finale, dal momento che già oggi sussiste questo disallineamento per la quasi totalità delle offerte destinate ai clienti domestici disponibili sul mercato che, non avendo un prezzo orario, ricorrono ai corrispettivi definiti dall’Autorità per la copertura di questa voce di costo;
  - ii. inoltre, l’applicazione del corrispettivo  $C_{DISPD}$  non limita l’autonomia dei venditori di valorizzare e competere anche rispetto alla propria capacità di gestire in maniera efficiente e competitiva il dispacciamento dal momento che questi restano liberi di scontare eventuali efficienze nei propri costi di approvvigionamento o coprire ulteriori costi non già coperti dal predetto corrispettivo (incluso lo sbilanciamento che dipende proprio dalla *performance* del singolo operatore) nei corrispettivi (in quota fissa e in quota variabile) liberamente definiti dai venditori;
  - iii. stante quanto sopra, sia invece opportuno disporre una deroga alle nuove regole di valorizzazione del dispacciamento per le offerte di energia elettrica a prezzo variabile con frequenza di aggiornamento almeno orario prevedendo che, limitatamente a tale categoria, i venditori possano applicare ai clienti finali domestici, in luogo del corrispettivo  $C_{DISPD}$ , un corrispettivo dato dalla somma del corrispettivo di dispacciamento di cui al TIDE e dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità come applicati da Terna al BRP; saranno poi valutati con successivo provvedimento gli interventi di natura informativa che dovranno essere implementati con riferimento a questa tipologia di offerte, in ossequio alla normativa europea, proprio in ragione delle caratteristiche peculiari di tali offerte che le rendono più difficilmente confrontabili con quelle più diffuse attualmente sul mercato;

- iv. non possa essere accolta la richiesta, sollevata da alcuni partecipanti alla consultazione, di definire in via regolatoria un corrispettivo di sbilanciamento, aggiuntivo al  $C_{DISPD}$ , uguale per tutti gli operatori, con perequazione a consuntivo da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), in quanto tale corrispettivo deve essere valorizzato autonomamente nell'ambito dei due corrispettivi della voce di spesa vendita, lasciati alla libertà del venditore, che devono coprire per l'appunto tutti i costi legati all'approvvigionamento e commercializzazione non già coperti dal corrispettivo  $C_{DISPD}$ ; peraltro, una simile misura comporterebbe, di fatto, la copertura totale, per ciascun venditore, proprio dei costi di sbilanciamento che dipendono anche dalla propria operatività oltre a determinare un significativo onere amministrativo per la CSEA che non appare giustificabile;
- v. non sia opportuno accogliere neanche la richiesta di separare la componente  $DispBT$  dal corrispettivo in quota fissa definito dal venditore dal momento che, benché si tratti di una componente definita dall'Autorità, si ritiene di dover privilegiare in questa sede la semplificazione per il cliente finale che avrebbe più facilità a riscontrare nel box dell'offerta della bolletta un unico corrispettivo in quota fissa (comprensivo anche della  $DispBT$ ); i venditori potranno eventualmente dare informazioni al cliente in merito a detta componente nella parte testuale del contratto dedicata alla descrizione dei corrispettivi;
- in replica alle richieste di chiarimento pervenute in merito al trattamento, secondo la nuova struttura delle offerte, delle componenti  $QVD$  in quota variabile,  $CCR$  e  $QT_{i,t}$  relative alle offerte di gas naturale e ad ulteriori aspetti puntuali della nuova regolazione, sempre riferiti alle offerte senza corrispettivi onnicomprensivi, chiarire altresì che:
  - i. le componenti  $QVD$  in quota variabile e  $CCR$  sono definite dall'Autorità ai fini del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale, per cui il loro utilizzo non è obbligatorio nelle offerte sul libero mercato; qualora siano utilizzate nelle offerte, dovranno essere incorporate nel corrispettivo in quota variabile definito dal venditore mentre la componente  $QT_{i,t}$  a copertura dei costi di trasporto continuerà a essere ricompresa nella voce di spesa per la tariffa per l'uso della rete in coerenza con la regolazione della bolletta;
  - ii. i venditori possono continuare ad utilizzare nelle proprie offerte i corrispettivi definiti dall'Autorità (ad esempio la  $PCV$  o la  $QVD$  quota fissa), purché definiscano sempre un unico corrispettivo per unità di misura (quota annua e quota variabile), abbiano la stessa denominazione dei corrispettivi regolati e assumano, nell'ambito dell'ordinario rapporto contrattuale con il cliente finale, il valore vigente definito e aggiornato dall'Autorità;
  - iii. anche la struttura delle offerte PLACET sarà adeguata alla struttura dei corrispettivi oggetto del presente provvedimento mentre per il servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale i corrispettivi rimarranno distinti per esigenze di trasparenza verso i venditori rispetto alle singole voci di costo coperte dalle varie componenti del prezzo ma sarà aggiornato, con successiva determina, il facsimile della relativa Scheda sintetica, con l'obiettivo di semplificare la

- rappresentazione di tale offerta al cliente finale e renderla più facilmente confrontabile con le offerte di mercato libero;
- iv. gli eventuali corrispettivi afferenti a prodotti e/o servizi aggiuntivi inclusi nelle offerte non rientrano nell'ambito di applicazione degli interventi di razionalizzazione prospettati nel documento per la consultazione 245/2025/R/com ma dovranno essere evidenziati a parte all'interno della sezione del contratto in cui sono illustrate le condizioni economiche;
- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alle misure di razionalizzazione prospettate per le offerte con corrispettivi onnicomprensivi, precisare che:
    - i. non rientrano in questa categoria di offerte quelle che prevedono, per l'intero ammontare dei consumi, un conguaglio delle tariffe e dei corrispettivi determinati dall'Autorità in caso di modifica del relativo valore durante il periodo di validità delle condizioni economiche;
    - ii. rispetto quanto originariamente prospettato, al fine di garantire la massima trasparenza e confrontabilità per i clienti finali, non debbano essere ricomprese nella medesima categoria le offerte che prevedono corrispettivi di conguaglio non onnicomprensivi;
    - iii. anche per questa categoria di offerte, i venditori devono continuare a esporre in bolletta separatamente i corrispettivi afferenti rispettivamente alla voce di spesa per la tariffa per l'uso della rete e per gli oneri generali di sistema, in coerenza con la regolazione della bolletta, a prescindere dal fatto che il cliente finale paghi un prezzo onnicomprensivo di tutte le voci di spesa definito dal venditore;
    - iv. analogamente alle offerte senza corrispettivi onnicomprensivi, anche per la tipologia di offerte in discorso, i corrispettivi di eventuali prodotti e/o servizi aggiuntivi non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle misure di razionalizzazione proposte ma dovranno essere rappresentati distintamente nella documentazione contrattuale;
  - alla luce di quanto sopra, confermare integralmente le misure prospettate nel documento per la consultazione con riferimento alla razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte (A); in particolare:
    - A.1. con riferimento alle offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi prevedere:
      - relativamente a tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale (sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile) rivolte ai clienti finali domestici, di suddividere i corrispettivi applicati a copertura della voce di spesa per la vendita definiti dal venditore in un unico corrispettivo in quota annua (espresso in termini di €/POD/anno o €/PdR/anno) e in un unico corrispettivo dipendente dal consumo (espresso in €/kWh o €/Smc) che potrà essere fisso o variabile; nel caso di offerte a prezzo variabile, il corrispettivo dipendente dal consumo sarà composto dall'indice o dagli indici di riferimento e da un unico eventuale *spread* applicato in aggiunta al valore dell'indice; resta ferma la facoltà per il venditore di differenziare il corrispettivo in quota annua e/o il corrispettivo dipendente dal consumo (gli indici e/o lo *spread*, nel caso di prezzo variabile) sulla base di caratteristiche di prelievo del cliente finale (ad esempio, in

relazione al corrispettivo in quota annua, in funzione della potenza impegnata nel caso di offerte di energia elettrica; in relazione al corrispettivo dipendente dal consumo, in funzione di fasce orarie, scaglioni di consumo o raggruppamenti di giorni dell'anno) o di altre caratteristiche del cliente medesimo qualora l'offerta lo preveda (ad esempio, stato di residenza anagrafica); nel caso di offerte che nell'arco di 12 mesi prevedono l'applicazione congiunta di un prezzo fisso e un prezzo variabile (cosiddette "miste" e rientranti nelle offerte a prezzo variabile) dovranno essere indicati un unico corrispettivo fisso dipendente dal consumo e un unico corrispettivo variabile dipendente dal consumo definiti in base ai criteri sopra illustrati;

- per le offerte di energia elettrica, in aggiunta ai corrispettivi in quota annua e dipendenti dal consumo, di applicare, nell'ambito della voce di spesa per la vendita, un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, espresso in €/kWh, valorizzato dall'Autorità e pari al valore del corrispettivo  $C_{DISPD}$  del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici non vulnerabili di cui al TIV e da applicare in maniera passante ai clienti finali; per le offerte di energia elettrica a prezzo variabile con frequenza di aggiornamento almeno orario potranno invece essere utilizzati i corrispettivi mercato della capacità e di dispacciamento di cui al TIDE come applicati da Terna ai BRP;
- di applicare in maniera passante ai clienti finali le tariffe per l'uso della rete elettrica/gas naturale e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema definiti dall'Autorità;

A.2. con riferimento alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi, disporre:

- di suddividere i corrispettivi applicati in un unico corrispettivo in quota annua (espresso in termini di €/POD/anno o €/PdR/anno) e in un unico corrispettivo dipendente dal consumo (espresso in €/kWh o €/Smc) che potrà essere fisso o variabile, entrambi differenziabili sulla base delle caratteristiche del punto di prelievo riportate al precedente punto in relazione alle offerte senza corrispettivi onnicomprensivi;
  - che per le offerte cd. a "canone", i venditori possano prevedere in relazione ai suddetti corrispettivi che il corrispettivo in quota annua trovi applicazione subordinatamente al mantenimento della soglia di consumo annuale dichiarata o selezionata dal cliente finale in fase di sottoscrizione del contratto e il corrispettivo dipendente dal consumo trovi applicazione ai consumi eccedenti e inferiori rispetto alla soglia contrattualmente definita per il corrispettivo in quota annua;
- con riferimento agli obblighi del venditore in fase precontrattuale e per la redazione dei contratti di fornitura (B), confermare l'introduzione di nuovi obblighi regolatori relativamente alla fase precontrattuale (B.1); alla redazione dei contratti di fornitura (B.2) e alle modalità di presentazione e diffusione delle offerte commerciali sui siti *internet* dei venditori (B.3), integrando e modificando parzialmente le proposte

formulate nel documento per la consultazione 245/2025/R/com al fine di tener conto delle osservazioni pervenute. In particolare, si ritiene opportuno prevedere:

B.1. con riferimento alla fase precontrattuale (che, come evidenziato nel documento per la consultazione 245/2025/R/com, riguarda l'insieme delle attività propedeutiche alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura che si originano a seguito del contatto diretto tra il venditore e il cliente finale), di integrare le informazioni della Scheda sintetica come segue:

- i. con riferimento a tutte le offerte a prezzo fisso, specificando la durata, in mesi, del prezzo fisso nella apposita sezione del riquadro "Condizioni economiche"; tale specificazione vale anche per le offerte a prezzo fisso con corrispettivi onnicomprensivi e non comporta la soppressione della sezione relativa alla durata delle condizioni economiche, in quanto le stesse potrebbero avere durata diversa da quella di applicazione del prezzo fisso; nella stessa sezione, si ritiene opportuno confermare che, con riferimento a tutte le offerte non simulabili, il venditore debba descrivere in maniera chiara, completa e trasparente le modalità di applicazione dei corrispettivi ed evidenziare, inoltre, per le offerte generalizzate, che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri definiti dall'Autorità nell'ambito del Portale Offerte;
- ii. inserendo, relativamente alle offerte senza corrispettivi onnicomprensivi, all'interno della sezione "Altre voci di costo", un collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR, che rimandi ad una pagina del sito istituzionale dell'Autorità contenente i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema; il collegamento ipertestuale è sostitutivo, e non integrativo, di quanto attualmente previsto per tale sezione;
- iii. si ritiene, inoltre, opportuno non confermare l'inserimento, nella sezione "Durata condizioni e rinnovo" del riquadro "Condizioni economiche", delle informazioni relative alle evoluzioni automatiche, in quanto già presenti nella tabella dei corrispettivi che sarà inserita nella Scheda sintetica medesima, come successivamente illustrato;

B.2. con riferimento alla redazione dei contratti di fornitura dei clienti finali domestici, introdurre una maggiore standardizzazione delle modalità di rappresentazione delle condizioni economiche distinguendo, sulla base delle strutture di offerta attualmente presenti nel mercato libero, tra: (i) criteri applicabili alle offerte che non prevedono corrispettivi onnicomprensivi, (ii) criteri applicabili alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi e (iii) criteri applicabili ad entrambe le offerte; in particolare:

- i. relativamente alle offerte che non includono corrispettivi onnicomprensivi, si ritiene opportuno confermare la suddivisione della sezione del contratto in cui sono illustrate le condizioni economiche in sottosezioni afferenti alle singole voci di spesa (vendita, tariffa per l'uso della rete e oneri), come previsto dalla deliberazione 156/2025/R/com; si ritiene, inoltre, opportuno che i venditori:
  - rappresentino in formato tabellare i corrispettivi in quota annua e quelli dipendenti dal consumo afferenti alla voce di spesa della vendita e definiti

dal venditore, entrambi con pari evidenza e con la dicitura “Corrispettivi definiti dal venditore”, riportando in modo chiaro e ordinato esclusivamente: la denominazione di ciascun corrispettivo (sulla quale i venditori mantengono autonomia), il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, l’articolazione delle modalità di applicazione dei corrispettivi medesimi, afferenti, ad esempio, alle caratteristiche di prelievo del cliente finale o ad altre caratteristiche del cliente medesimo qualora l’offerta lo preveda; eventuali dettagli o specificazioni relativi alle modalità di applicazione dei corrispettivi potranno essere riportati liberamente dal venditore secondo le modalità di rappresentazione ritenute più efficaci purché al di fuori della medesima tabella, la cui struttura non può essere modificata in quanto costituisce il principale riferimento del cliente finale per il confronto tra le offerte;

- per le offerte di energia elettrica, non inseriscano nella tabella dei corrispettivi di cui al precedente punto il corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, di valore pari al corrispettivo  $C_{DISPD}$  del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili; la tabella dei corrispettivi dovrà, di conseguenza, essere corredata da una apposita dicitura, esterna alla medesima tabella, che evidenzia separatamente tale corrispettivo, nel suo valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio; nel caso di offerte di energia elettrica a prezzo variabile con frequenza di aggiornamento almeno orario, in sostituzione del corrispettivo valorizzato al  $C_{DISPD}$ , il venditore possa inserire un’apposita dicitura che illustra il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, differenziato tra ore di picco e ore fuori picco, definito da Terna, e il corrispettivo di dispacciamento di cui al TIDE, espressi nel loro valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio;
  - inseriscano, all’interno della sezione contrattuale dedicata alle condizioni economiche, relativamente alle offerte senza corrispettivi onnicomprensivi, un collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR, che rimandi ad una pagina del sito istituzionale dell’Autorità contenente i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri generali di sistema; la sottosezione contenente il collegamento ipertestuale non è sostituiva ma integrativa della sottosezione del contratto in cui sono riassunti i costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento alla spesa per la tariffa per l’uso della rete di energia elettrica e/o di gas naturale e della sottosezione in cui sono riassunti gli oneri generali di sistema in ossequio ai principi civilistici;
- ii. relativamente alle offerte con corrispettivi onnicomprensivi, si ritiene opportuno:
- confermare l’orientamento di rappresentare i due corrispettivi, rispettivamente in quota fissa e dipendente dal consumo, entrambi con pari

evidenza all'interno di un'apposita tabella contenente la dicitura "Corrispettivi onnicomprensivi", la denominazione dei corrispettivi, il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, e al di fuori della tabella, una descrizione sintetica dell'articolazione dei corrispettivi medesimi;

- prevedere che, in aggiunta alla tabella dei corrispettivi e al di fuori della stessa, la sottosezione dei corrispettivi onnicomprensivi debba contenere ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa ai corrispettivi definiti dal venditore e un'apposita dicitura che specifichi che i corrispettivi includono tutte le voci di spesa;

iii. relativamente a entrambe le strutture di offerte, si ritiene opportuno:

- aggiornare le definizioni del Codice di condotta commerciale al fine di rendere ancora più chiari i criteri di classificazione delle offerte attualmente presenti nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale;
- includere nella tabella dei corrispettivi anche i corrispettivi per la vendita (o i corrispettivi onnicomprensivi) che troveranno applicazione nel caso di evoluzioni automatiche, con la chiara indicazione del periodo a partire dal quale troveranno applicazione (anche successivo ai primi 12 mesi) e della durata degli stessi;
- disporre, conseguentemente, l'inserimento della tabella dei corrispettivi nel riquadro "Condizioni economiche" della Scheda sintetica in sostituzione degli indicatori sintetici di prezzo, confermando, per le offerte a prezzo variabile, l'indicazione della frequenza dei possibili aggiornamenti del prezzo, la descrizione sintetica del criterio di indicizzazione del prezzo medesimo nonché l'obbligo di riportare, esclusivamente per gli indici a pubblica diffusione e sulla base delle informazioni veicolate dal Gestore sul Portale Offerte, il grafico dell'andamento dell'indice su frequenza mensile, relativo ai 12 mesi precedenti il trimestre precedente dell'entrata in vigore dell'offerta; l'inserimento della tabella nella Scheda sintetica non costituisce infatti una duplicazione inutile rispetto alla sezione del contratto recante le condizioni economiche, in quanto i due strumenti rispondono a finalità differenti e si riferiscono a momenti distinti del rapporto contrattuale. In particolare, poiché la Scheda sintetica rappresenta il documento riassuntivo delle condizioni contrattuali, essa deve necessariamente riportare informazioni sui corrispettivi, in coerenza con quanto previsto nella documentazione contrattuale;
- inserire, all'interno della sezione contrattuale dedicata alle condizioni economiche, una sottosezione denominata "Sconti e/o bonus" con la descrizione e la quantificazione monetaria di tutti gli sconti previsti dall'offerta sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice di condotta commerciale e con chiara indicazione dei casi in cui l'applicazione dello sconto sia subordinata all'avveramento di uno specifico evento o condizione e dei casi in cui lo sconto non sia di natura ricorrente e non sia pertanto destinato a ripetersi nel tempo, nonché le modalità e le

tempistiche di corresponsione dei predetti sconti; la rappresentazione degli sconti potrà essere effettuata anche in forma tabellare, qualora ritenuto più efficace dal venditore, purché separatamente rispetto alla sottosezione dei corrispettivi afferenti alla vendita, al fine di mantenere inalterata la possibilità per il cliente di effettuare un agevole confronto tra differenti offerte;

- inserire, all'interno della sezione contrattuale dedicata alle condizioni economiche, una sottosezione denominata "Prodotti e/o servizi aggiuntivi" nella quale riportare i corrispettivi e ogni utile informazione relativa ai servizi e/o prodotti offerti dai venditori in aggiunta alla somministrazione, anche congiunta, di energia elettrica o di gas naturale;
- prevedere la facoltà per il venditore di indicare o meno l'incidenza percentuale dei corrispettivi rispetto alla spesa del cliente finale, fermo restando in ogni caso l'obbligo, di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice di condotta commerciale, che prevede che qualora uno sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o più delle sue componenti, debba essere fornita chiara indicazione al cliente del fatto che lo sconto praticato incide solo su una componente specifica e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest'ultimo sarà gravato da imposte;
- chiarire che, nel caso di offerte *dual fuel*, il venditore è tenuto a fornire al cliente finale, congiuntamente o separatamente, tutte le informazioni relative ad entrambe le forniture nella sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche in conformità ai criteri sopra illustrati;

B.3. con riferimento alla modalità di presentazione e diffusione delle offerte commerciali sui siti *internet* dei venditori, confermare l'obbligo per i venditori di pubblicare sui propri siti *internet* tutte le offerte in corso di validità disponibili sul Portale Offerte; a supporto di tale scelta si ritiene opportuno specificare che l'obbligo in questione non comprime le strategie commerciali del venditore in quanto rimane inalterata la possibilità di dare maggiore evidenza sul proprio sito *internet* alle offerte sulle quali si desidera concentrare la propria azione di *marketing*;

- con riferimento agli obblighi del venditore in materia di modifica delle condizioni contrattuali (C) stabilire:
  - di implementare un sistema volto a segnalare, ai clienti finali che abbiano fornito al venditore recapiti idonei a tale scopo, l'avvenuto invio della comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche; in particolare, il venditore dovrà inviare le comunicazioni utilizzando i canali forniti dal cliente finale (quali, ad esempio, il numero di cellulare, indirizzo e-mail o app) e con una tempistica tale da garantire la loro ricezione prima della decorrenza della modifica delle condizioni contrattuali;
  - di sostituire l'intestazione della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche di cui all'articolo 13, comma 8, del Codice di condotta commerciale

con la seguente dicitura “Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche”;

- con riferimento all’estensione degli obblighi informativi verso i clienti finali non domestici rientranti nell’ambito soggettivo del Codice di condotta commerciale (D) prevedere:
  - di non estendere le misure proposte di cui alla lettera A., in materia di razionalizzazione dei corrispettivi, alle offerte rivolte ai clienti finali non domestici, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25 nonché in considerazione della disomogeneità delle caratteristiche di tali soggetti e della maggiore personalizzazione ed eterogeneità dei contratti di fornitura a loro destinati;
  - di applicare in modalità semplificata, e coerentemente con l’assenza dei criteri di razionalizzazione dei corrispettivi, le misure proposte di cui alla lettera B. relative agli obblighi informativi dei venditori nella fase precontrattuale e di redazione dei contratti di fornitura; più in particolare si ritiene opportuno prevedere che, per i clienti non domestici:
    - il venditore suddivida la sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche in distinte sottosezioni che riportino separatamente tutti i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale dalle informazioni afferenti alla spesa per la tariffa per l’uso della rete elettrica e/o di gas naturale e agli oneri generali di sistema;
    - la rappresentazione dei corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale avvenga in una forma tabellare liberamente definita dal venditore, comprensiva delle eventuali evoluzioni automatiche e dei corrispettivi afferenti al dispacciamento;
    - in aggiunta alle predette sottosezioni, il venditore debba, inoltre, inserire le sottosezioni relative rispettivamente agli sconti e/o bonus e ai prodotti e/o servizi aggiuntivi, nonché quella contenente il collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR, che rimanda alla pagina del sito istituzionale dell’Autorità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi definiti dall’Autorità;
  - in considerazione del minor grado di standardizzazione dei corrispettivi, di confermare l’inclusione, nel riquadro “Condizioni economiche” della Scheda sintetica, degli indicatori sintetici di prezzo, al fine di fornire al cliente una informazione sintetica dei corrispettivi che agevoli la comprensione e la confrontabilità tra le offerte; le condizioni economiche che trovano applicazione in esito all’eventuale evoluzione automatica devono inoltre essere descritte nella sezione “Durata condizioni e rinnovo” del riquadro “Condizioni economiche”;
  - di applicare le misure proposte di cui alla lettera C., relative agli obblighi dei venditori in materia di modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali anche con riferimento ai clienti finali non domestici rientranti nell’ambito soggettivo del Codice di condotta commerciale;
  - di confermare che, coerentemente con il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, i condomini che consumano gas per uso domestico non rientrano nella

categoria dei clienti domestici e sono quindi da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Codice di condotta commerciale, clienti finali non domestici;

- con riferimento alle tempistiche di attuazione (E) disporre, a parziale accoglimento delle richieste dei venditori, che:
  - gli obblighi di cui al presente provvedimento, differenziati tra clienti finali domestici e non domestici, si applichino dal 1 aprile 2026 per tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale in corso di validità a tale data, in considerazione della necessità di modifiche implementative molto significative ai sistemi e ai processi dei venditori;
  - per i contratti già in essere, le misure relative alla razionalizzazione dei corrispettivi e agli obblighi informativi verso i clienti finali domestici operino in occasione delle variazioni unilaterali e dei rinnovi delle condizioni economiche con decorrenza entro luglio 2026;
  - i venditori siano in ogni caso tenuti a adeguare i contratti in essere affinché le misure relative alla razionalizzazione dei corrispettivi producano effetti entro e non oltre il 1 gennaio 2027 indipendentemente dalla data di rinnovo delle condizioni economiche prevista nei contratti in corso di esecuzione;
  - l'adeguamento dei corrispettivi alla nuova struttura definita dalla presente deliberazione, qualora avvenga a parità di valore complessivo dei corrispettivi afferenti alla vendita (inclusi i corrispettivi di dispacciamento), possa essere comunicato al cliente finale con un documento allegato alla bolletta; in caso contrario il venditore sarà tenuto ad inviare al cliente finale una comunicazione di variazione unilaterale ai sensi dell'articolo 13 del Codice di condotta commerciale;
- sia valutata successivamente l'opportunità di eventuali incontri con gli operatori qualora emergessero necessità di chiarimenti nella fase implementativa delle misure proposte.

**RITENUTO, PERTANTO:**

- opportuno adeguare il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte alle disposizioni del presente provvedimento, con riferimento alla presenza degli indicatori sintetici di prezzo e alla pagina dell'offerta sul sito internet del venditore all'interno della pagina di dettaglio dell'offerta medesima sul Portale Offerte;
- opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità di aggiornare, con propria determinazione, il facsimile della Scheda sintetica del servizio di tutela della vulnerabilità per la fornitura di gas naturale e delle relative modalità di compilazione;
- opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Comunicazione e Media affinché predisponga sul sito istituzionale dell'Autorità una pagina dedicata ai clienti finali, contenente in forma aggiornata i valori, o, in ogni caso, i riferimenti, dei corrispettivi definiti dall'Autorità e da Terna relativi al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema

## DELIBERA

### *Articolo 1*

#### *Criteria per la definizione della struttura dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e di gas naturale del mercato libero rivolte ai clienti finali domestici*

- 1.1. Ai fini del presente articolo valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV per il settore dell'energia elettrica, di cui al TIVG per il settore del gas naturale, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com, integrate dalle seguenti definizioni:
- **offerta a prezzo fisso** è l'offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti o, in ogni caso, sono noti i valori, riferiti almeno ai primi 12 mesi, dei prezzi complessivamente pagati dal cliente o della sola parte di prezzo relativa all'acquisto o all'approvvigionamento dell'energia elettrica o del gas naturale;
  - **offerta a prezzo variabile** è l'offerta per la quale una o più componenti di prezzo che concorrono a determinare la spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale subiscono variazioni automatiche legate ai prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale nei mercati all'ingrosso o risultanti dall'applicazione di un indice definito dal contratto secondo una formula con input oggettivi e senza alcuna discrezionalità; rientrano in questa categoria le offerte caratterizzate da una struttura di prezzo mista, in cui coesistono componenti a prezzo fisso e a prezzo variabile quali, a titolo d'esempio, le offerte che prevedono un prezzo fisso per un periodo iniziale inferiore a 12 mesi, seguito da un prezzo variabile applicato ai consumi nei mesi successivi, oppure quelle che applicano in modo combinato un prezzo fisso e un prezzo variabile fin dall'attivazione della fornitura, ad esempio sulla base del superamento di determinate soglie di consumo;
  - **offerta con corrispettivi onnicomprensivi** è l'offerta, a prezzo fisso o a prezzo variabile, che prevede solamente corrispettivi comprensivi di tutte le voci di spesa (vendita, tariffa per l'uso della rete e oneri generali di sistema) e che non prevede un ricalcolo degli importi precedentemente fatturati al cliente a seguito della modifica delle tariffe e dei corrispettivi non definiti dal venditore durante il periodo di validità delle condizioni economiche;
- 1.2. Con riferimento alle offerte di energia elettrica del mercato libero rivolte ai clienti finali domestici, i venditori sono tenuti ad applicare al cliente:
- a) un prezzo liberamente definito dal venditore a copertura dei costi connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica e alle attività di commercializzazione, non già coperti dall'applicazione del corrispettivo di cui alla lettera b), articolato come segue:
    - i. un unico corrispettivo in quota annua, espresso in €/POD/anno, comprensivo del corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS;

- ii. un unico corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/kWh, che può essere fisso o variabile, in base alle casistiche di cui al comma 1.3. È facoltà del venditore differenziare il corrispettivo in quota annua e/o il corrispettivo dipendente dal consumo in funzione delle caratteristiche di prelievo del cliente finale (a titolo d'esempio, in relazione al corrispettivo in quota annua, in funzione della potenza impegnata nel caso di offerte di energia elettrica; in relazione al corrispettivo dipendente dal consumo, in funzione di fasce orarie, scaglioni di consumo o raggruppamenti di giorni dell'anno) o di ulteriori caratteristiche specifiche del medesimo (a titolo d'esempio, stato di residenza anagrafica);
  - b) un corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, espresso in €/kWh, pari al valore, determinato e aggiornato dall'Autorità, del corrispettivo  $C_{DISPD}$  di cui all'articolo 48 del TIV; nel caso di offerte di energia elettrica con prezzo variabile con frequenza di aggiornamento almeno orario, è facoltà del venditore applicare, in sostituzione del corrispettivo  $C_{DISPD}$ , la somma del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11, differenziato tra ore di picco e ore fuori picco, definito da Terna, e del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 del TIDE;
  - c) i corrispettivi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com afferenti alla voce di spesa per la tariffa per l'uso della rete elettrica;
  - d) le componenti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com afferenti alla voce di spesa per gli oneri generali di sistema.
- 1.3. Il corrispettivo dipendente dal consumo di cui al precedente comma 1.2, lettera a), punto ii, liberamente definito dal venditore:
- i. nel caso di offerte a prezzo variabile, è pari alla somma di uno o più indici di riferimento identificati dal venditore e di un unico eventuale corrispettivo aggiuntivo a copertura dei costi di approvvigionamento non coperti dall'indice, entrambi eventualmente differenziabili in base alle caratteristiche di prelievo del cliente finale o ad altre caratteristiche specifiche dello stesso, in coerenza con quanto previsto dall'offerta;
  - ii. nel caso di offerte a prezzo fisso, è noto e invariabile per il periodo di tempo indicato nell'offerta;
  - iii. nel caso di offerte a prezzo variabile con struttura di prezzo mista, è costituito da una combinazione di corrispettivi definiti sulla base dei criteri di cui ai punti i. e ii.
- 1.4. Con riferimento alle offerte di gas naturale del mercato libero rivolte ai clienti finali domestici, i venditori sono tenuti ad applicare al cliente:
- a) un prezzo liberamente definito dal venditore a copertura dei costi connessi all'approvvigionamento del gas naturale e alle attività di commercializzazione, articolato come segue:
    - i. un unico corrispettivo in quota annua, espresso in €/PdR/anno;

- ii. un unico corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/Smc che può essere fisso o variabile, in base alle casistiche di cui al comma 1.5. È facoltà del venditore differenziare il corrispettivo in quota annua e/o il corrispettivo dipendente dal consumo in funzione delle caratteristiche di prelievo del cliente finale o di ulteriori caratteristiche specifiche del medesimo, qualora previsto dall'offerta;
  - b) i corrispettivi di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com afferenti alla voce di spesa per la tariffa per l'uso della rete del gas naturale;
  - c) le componenti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com afferenti alla voce di spesa per gli oneri generali di sistema.
- 1.5. Il corrispettivo dipendente dal consumo di cui al precedente comma 1.4, lettera a), punto ii, liberamente definito dal venditore:
  - i. nel caso di offerte a prezzo variabile, è pari alla somma di uno o più indici di riferimento identificati dal venditore e un unico eventuale corrispettivo aggiuntivo a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale non coperti dall'indice, entrambi eventualmente differenziabili in base alle caratteristiche di prelievo del cliente finale o ad altre caratteristiche specifiche dello stesso, in coerenza con quanto previsto dall'offerta;
  - ii. nel caso di offerte a prezzo fisso, è noto e invariabile per il periodo di tempo indicato nell'offerta;
  - iii. nel caso di offerte a prezzo variabile con struttura di prezzo mista, è costituito da una combinazione di corrispettivi definiti sulla base dei criteri di cui al punto i. e ii.
- 1.6. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1.2 e 1.4, con riferimento alle offerte di energia elettrica e di gas naturale del mercato libero rivolte ai clienti finali domestici e con corrispettivi onnicomprensivi, i venditori sono tenuti ad applicare al cliente un prezzo liberamente definito, articolato come segue:
  - i. un unico corrispettivo in quota annua, espresso in €/POD/anno o €/PdR/anno;
  - ii. un unico corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/kWh o €/Smc, che può essere fisso o variabile ed essere definito sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 1.3 e 1.5.

È facoltà del venditore differenziare il corrispettivo in quota annua e/o il corrispettivo dipendente dal consumo in funzione delle caratteristiche di prelievo del cliente finale (a titolo d'esempio, in relazione al corrispettivo in quota annua, in funzione della potenza impegnata nel caso di offerte di energia elettrica; in relazione al corrispettivo dipendente dal consumo, in funzione di fasce orarie, scaglioni di consumo o raggruppamenti di giorni dell'anno) o di ulteriori caratteristiche specifiche del medesimo (a titolo d'esempio, stato di residenza anagrafica).
- 1.7. I venditori possono articolare i corrispettivi di cui al comma 1.6 come segue:
  - i. il corrispettivo in quota annua, espresso in €/anno, il cui valore è noto e invariato subordinatamente al mantenimento delle condizioni stabilite

- dall'offerta come il rispetto di determinate soglie di consumo e livello di potenza impegnata del punto di prelievo;
- ii. il corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/kWh o in €/Smc, da applicare ai consumi eccedenti e inferiori rispetto al livello di consumo a cui è applicato il corrispettivo *sub. i.* come definito nell'offerta.

## **Articolo 2**

### *Modifiche al Codice di condotta commerciale*

2.1. Il Codice di condotta commerciale, valido dal 1 aprile 2026, è modificato e integrato come segue:

- a) all'articolo 1, comma 1:
- i. sono aggiunte le seguenti definizioni:
- **cliente finale domestico** è il cliente finale individuato come titolare di punto/i di prelievo/i di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del TIV e/o come titolare di punto/i di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del TIVG;
  - **cliente finale non domestico** è il cliente finale individuato come titolare di punto/i di prelievo/i di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del TIV e/o come titolare di punto/i di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e d), del TIVG;
  - **deliberazione 315/2024/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com, recante l'approvazione de "La bolletta dei clienti finali di energia";
  - **deliberazione 386/2025/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 386/2025/R/com, recante misure di razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici e introduzione di obblighi informativi in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25 nonché adeguamenti del Codice di condotta commerciale, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com e dell'Allegato A alla deliberazione 51/2018/R/com;
  - **offerta con corrispettivi onnicomprensivi** è l'offerta, a prezzo fisso o a prezzo variabile, che prevede solamente corrispettivi comprensivi di tutte le voci di spesa (vendita, tariffa per l'uso della rete e oneri generali di sistema) e che non prevede un ricalcolo degli importi precedentemente fatturati al cliente a seguito della modifica delle tariffe e dei corrispettivi non definiti dal venditore durante il periodo di validità delle condizioni economiche;
  - **corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità** è il corrispettivo, differenziato tra ore di picco e ore fuori picco, di cui alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11;

- ii. alla definizione di “cliente finale”, dopo le parole: “il cliente” sono aggiunte le seguenti parole: “finale domestico e il cliente finale non domestico”;
  - iii. le definizioni di “deliberazione 501/2014/R/com” e di “TIBEG” sono eliminate;
  - iv. alla definizione di “deliberazione 51/2018/R/com”, dopo le parole “1 febbraio 2018”, sono aggiunte le seguenti parole: “51/2018/R/com, come successivamente integrata e modificata,”;
  - v. alla definizione di “deliberazione 135/2022/R/com”, dopo le parole “29 marzo 2022, 135/2022/R/com,”, sono aggiunte le seguenti parole: “come successivamente integrata e modificata,”;
  - vi. alla definizione di “offerta a prezzo variabile” le parole: “materia prima” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica/gas naturale” e dopo le parole: “senza alcuna discrezionalità;” sono aggiunte le seguenti parole: “rientrano in questa categoria le offerte caratterizzate da una struttura di prezzo mista, in cui coesistono componenti a prezzo fisso e a prezzo variabile quali, a titolo d’esempio, le offerte che prevedono un prezzo fisso per un periodo iniziale inferiore a 12 mesi, seguito da un prezzo variabile applicato ai consumi nei mesi successivi, oppure quelle che applicano in modo combinato un prezzo fisso e un prezzo variabile fin dalla data di attivazione della fornitura, ad esempio sulla base del superamento di determinate soglie di consumo;”;
- b) all’articolo 10, comma 2, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “e una sezione in cui sono illustrate le condizioni economiche offerte.”;
- c) l’articolo 10, comma 3, è sostituito dal seguente:  
*“10.3 Nel caso delle offerte rivolte ai clienti finali domestici, la sezione di cui all’articolo 10, comma 2, è suddivisa, con distinta evidenza, in:*
- a. *una sottosezione “Vendita di energia elettrica/gas naturale” contenente, con pari evidenza, i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o gas naturale definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione 386/2025/R/com. Tali corrispettivi, ad eccezione del corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, devono essere presentati tramite una tabella:*
    - *recante la dicitura “Corrispettivi definiti dal venditore”;*
    - *nella quale siano indicati, in modo chiaro e ordinato, esclusivamente la denominazione di ciascun corrispettivo, il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, l’articolazione delle modalità di applicazione degli stessi, riferite, ad esempio, alle caratteristiche di prelievo del cliente finale o ad altre specifiche condizioni del cliente medesimo, qualora l’offerta le preveda;*

- *contenente anche i corrispettivi definiti dal venditore afferenti alle eventuali evoluzioni automatiche, con la chiara indicazione del periodo di applicazione (anche successivo ai primi 12 mesi) e della durata degli stessi.*

*La sottosezione, in aggiunta alla tabella dei corrispettivi e al di fuori della stessa, dovrà contenere:*

- *ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa ai corrispettivi definiti dal venditore;*
  - *nel caso delle offerte di energia elettrica, un'apposita dicitura relativa al corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, definito secondo quanto previsto dalla deliberazione 386/2025/R/com, espresso nel suo valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio; nel caso di offerte a prezzo variabile con frequenza di aggiornamento almeno orario, in sostituzione del corrispettivo valorizzato al  $C_{DISPD}$ , il venditore può inserire un'apposita dicitura che illustra il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, definito da Terna, e del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 del TIDE, espressi nel loro valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio;*
- b. una sottosezione "Sconti e/o bonus" contenente la descrizione e la quantificazione monetaria di tutti gli sconti previsti dall'offerta sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, e con chiara indicazione dei casi in cui l'applicazione dello sconto sia subordinata all'avveramento di uno specifico evento o condizione e dei casi in cui lo sconto non sia di natura ricorrente e non sia pertanto destinato a ripetersi nel tempo, nonché le modalità e le tempistiche di corresponsione dei predetti sconti;*
- c. una sottosezione "Prodotti e/o servizi aggiuntivi" contenente la descrizione dei prodotti e/o servizi offerti dal venditore in aggiunta alla somministrazione, anche congiunta, di energia elettrica o di gas naturale oggetto dell'offerta, includendo anche i prodotti e/o servizi a cui i clienti finali possono decidere di aderire a titolo oneroso ovvero gratuito. La descrizione deve contenere la chiara indicazione degli eventuali corrispettivi richiesti e delle relative condizioni di recesso;*
- d. una sottosezione "Tariffa per l'uso della rete elettrica/del gas naturale" in cui sono riassunti i costi che il cliente finale dovrà sostenere per la tariffa per l'uso della rete di energia elettrica e/o di gas naturale;*
- e. una sottosezione "Oneri generali di sistema" in cui sono riassunti i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema; nel caso dei contratti di fornitura di energia elettrica, deve essere evidenziata*

*separatamente la componente tariffaria  $A_{sos}$  tramite la seguente dicitura: “La componente  $A_{sos}$  serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.”;*

*f. una sottosezione contenente il collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR, che rimanda alla pagina del sito istituzionale dell’Autorità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri generali di sistema.”*

d) all’articolo 10, è aggiunto il seguente comma 3bis:

*“10.3bis Nel caso delle offerte con corrispettivi onnicomprensivi rivolte ai clienti finali domestici, il venditore non è tenuto a suddividere la sezione di cui all’articolo 10, comma 2, nelle sottosezioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a., d., e. ed f. e deve riportare nella sezione medesima, con pari evidenza, una sottosezione contenente i corrispettivi onnicomprensivi definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione 386/2025/R/com, inclusi gli eventuali corrispettivi di conguaglio, tramite una tabella:*

- recante la dicitura “Corrispettivi onnicomprensivi”;*
- nella quale siano indicati, in modo chiaro e ordinato, esclusivamente la denominazione di ciascun corrispettivo, il relativo valore unitario effettivo espresso nella corrispondente unità di misura e, ove previsto, l’articolazione delle modalità di applicazione degli stessi, riferite, ad esempio, alle caratteristiche di prelievo del cliente finale o ad altre specifiche condizioni del cliente medesimo, qualora l’offerta le preveda;*
- contenente anche i corrispettivi definiti dal venditore afferenti alle eventuali evoluzioni automatiche, con la chiara indicazione del periodo di applicazione (anche successivo ai primi 12 mesi) e della durata degli stessi.*

*In aggiunta alla tabella dei corrispettivi e al di fuori della stessa, la sottosezione dei corrispettivi onnicomprensivi dovrà contenere:*

- ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa ai corrispettivi definiti dal venditore;*
- un’apposita dicitura che specifichi che i corrispettivi includono tutte le voci di spesa.”*

e) l’articolo 10, comma 4, è sostituito dal seguente:

*“10.4 Nel caso delle offerte rivolte ai clienti finali non domestici, la sezione di cui all’articolo 10, comma 2, è suddivisa, con distinta evidenza, in:*

*a. una sottosezione “Vendita di energia elettrica/gas naturale” che illustra, anche in formato tabellare liberamente definito dal venditore, tutti i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di*

- energia elettrica e/o gas naturale, dando separata evidenza ai corrispettivi afferenti al dispacciamento; tutti i corrispettivi, inclusi i corrispettivi delle eventuali evoluzioni automatiche, sono espressi nel loro valore unitario effettivo con la corrispondente unità di misura;*
- b. una sottosezione “Sconti e/o bonus” contenente la descrizione e la quantificazione monetaria di tutti gli sconti previsti dall’offerta sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 3, e con chiara indicazione dei casi in cui l’applicazione dello sconto sia subordinata all’avveramento di uno specifico evento o condizione e dei casi in cui lo sconto non sia di natura ricorrente e non sia pertanto destinato a ripetersi nel tempo, nonché le modalità e le tempistiche di corresponsione dei predetti sconti;*
  - c. una sottosezione “Prodotti e/o servizi aggiuntivi” contenente la descrizione dei prodotti e/o servizi offerti dal venditore in aggiunta alla somministrazione, anche congiunta, di energia elettrica o di gas naturale oggetto dell’offerta, includendo anche i prodotti e/o servizi a cui i clienti finali possono decidere di aderire a titolo oneroso ovvero gratuito. La descrizione deve contenere la chiara indicazione degli eventuali corrispettivi richiesti e delle relative condizioni di recesso;*
  - d. una sottosezione “Tariffa per l’uso della rete elettrica/del gas naturale” in cui sono riassunti i costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento alla tariffa per l’uso della rete di energia elettrica e/o di gas naturale;*
  - e. una sottosezione “Oneri generali di sistema” in cui sono riassunti i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema; nel caso dei contratti di fornitura di energia elettrica, deve essere evidenziata separatamente la componente tariffaria  $A_{SOS}$  tramite la seguente dicitura: “La componente  $A_{SOS}$  serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.”;*
  - f. una sottosezione contenente il collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR, che rimanda alla pagina del sito istituzionale dell’Autorità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi afferenti alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri generali di sistema.”*
- f) all’articolo 10, è aggiunto il seguente comma 4bis:  
*“10.4bis Nel caso delle offerte con corrispettivi onnicomprensivi rivolte ai clienti finali non domestici, il venditore non è tenuto a suddividere la sezione di cui all’articolo 10, comma 2, nelle sottosezioni di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a., d., e. ed f. e deve riportare nella sezione medesima, con pari evidenza, una sottosezione contenente i*

*corrispettivi onnicomprensivi, inclusi gli eventuali corrispettivi di conguaglio, anche in formato tabellare liberamente definito dal venditore; tutti i corrispettivi, inclusi i corrispettivi delle eventuali evoluzioni automatiche, sono espressi nel loro valore unitario effettivo con la corrispondente unità di misura.*

- g) l'articolo 10, commi 5 e 6 sono eliminati;
- h) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "trasmette al cliente finale", è aggiunta la seguente parola: "domestico";
- i) all'articolo 12, comma 1bis, dopo le parole: "nel caso di contratti via telefono", sono aggiunte le seguenti parole: "con un cliente finale domestico";
- j) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "per i clienti", è aggiunta la seguente parola: "finali";
- k) all'articolo 13, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "Il venditore è inoltre tenuto a inviare al cliente finale, destinatario della comunicazione, un apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione stessa, rispettando una tempistica tale da garantire che l'avviso pervenga prima della data di decorrenza della variazione unilaterale proposta, qualora il venditore disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal cliente finale.";
- l) all'articolo 13, comma 7, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "Il venditore è inoltre tenuto a inviare al cliente finale, destinatario della comunicazione, un apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione stessa, rispettando una tempistica tale da garantire che l'avviso pervenga prima della data di decorrenza del rinnovo proposto, qualora il venditore disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal cliente finale.";
- m) all'articolo 13, comma 8, le parole: "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni" sono sostituite dalle seguenti parole: "Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche";
- n) il Titolo VI è rinominato come segue: "Indicatori sintetici di prezzo per le offerte rivolte ai clienti finali non domestici";
- o) all'articolo 15, comma 1, punto i., le parole: "materia prima energia/materia gas naturale" sono sostituite dalle seguenti parole: "vendita di energia elettrica/gas naturale";
- p) all'articolo 15, comma 1, punto ii., le parole: "materia prima energia" sono sostituite dalle seguenti parole: "vendita di energia elettrica" e le parole: "materia gas naturale" sono sostituite dalle seguenti parole: "vendita di gas naturale";
- q) all'articolo 15, comma 1, punto iii., le parole: "materia prima energia" sono sostituite dalle seguenti parole: "vendita di energia elettrica";
- r) all'articolo 16, comma 1, punto i., le parole: "materia prima energia/materia gas naturale" sono sostituite dalle seguenti parole: "vendita di energia elettrica/gas naturale";

- s) all'articolo 16, comma 1, punto ii., lettera a., le parole: “materia prima energia/materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica/gas naturale”;
- t) all'articolo 16, comma 1, punto ii., lettera d., le parole: “materia prima energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica” e le parole: “materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di gas naturale”;
- u) all'articolo 16, comma 1, punto iii., le parole: “materia prima energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica”;
- v) all'articolo 17, comma 2, la lettera e. è sostituita dalla seguente: “Modalità e oneri di recesso”;
- w) all'articolo 20, comma 1:
  - i. la lettera a. è sostituita dalla seguente: “nella sezione “Prezzo”, il tipo di offerta in termini di prezzo, distinta tra offerta a prezzo fisso e offerta a prezzo variabile, specificando, in mesi, la durata del prezzo fisso; nel caso delle offerte per le quali non sia pubblicata la stima della spesa annua sul Portale Offerte ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della deliberazione 51/2018/R/com, il venditore illustra le modalità di applicazione del prezzo per l'intera durata delle condizioni economiche, evidenziando, per le offerte generalizzate, che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri definiti dall'Autorità nell'ambito del Portale Offerte”;
  - ii. alla lettera b. le parole: “per le offerte a prezzo fisso” sono sostituite dalle seguenti parole: “per le offerte a prezzo fisso rivolte ai clienti finali domestici, la tabella dei corrispettivi definiti dal venditore di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a., o all'articolo 10, comma 3bis, compilata secondo i criteri del comma medesimo e corredata da un'apposita dicitura relativa al corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, definito secondo quanto previsto dalla deliberazione 386/2025/R/com, espresso nel suo valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio; mentre per le offerte a prezzo fisso rivolte ai clienti finali non domestici:”;
  - al punto i., le parole: “materia prima energia/materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica/gas naturale”;
  - al punto ii., le parole: “materia prima energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica” e le parole: “materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di gas naturale”;
  - al punto iii., le parole: “materia prima energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica”;

- iii. alla lettera c. le parole: “per le offerte a prezzo variabile” sono sostituite dalle seguenti parole: “per le offerte a prezzo variabile rivolte ai clienti finali domestici: i. la tabella dei corrispettivi definiti dal venditore di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a., compilata secondo i criteri del comma medesimo e corredata da un’apposita dicitura relativa al corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, definito secondo quanto previsto dalla deliberazione 386/2025/R/com, espresso nel suo valore unitario vigente o mediante un rinvio al riferimento regolatorio; ii. nella sezione “Indice”, il nome e la descrizione dell’indice e/o del mercato all’ingrosso di riferimento definito dal contratto in base al quale una o più componenti di prezzo che concorrono a determinare la spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale subiscono variazioni e del relativo criterio di aggiornamento; tale voce deve sempre essere compilata qualora l’offerta preveda forme di indicizzazione; iii. nella sezione “Periodicità indice”, la frequenza di aggiornamento dell’indice; iv. nella sezione “Grafico indice (12 mesi)”, il grafico dell’andamento dell’indice (valore dell’indice sull’asse delle ordinate e valore temporale sull’asse delle ascisse), su frequenza mensile, relativo ai 12 mesi precedenti il trimestre precedente dell’entrata in vigore dell’offerta; tale voce deve essere compilata qualora l’offerta preveda indici a pubblica diffusione e sulla base delle informazioni veicolate dal Gestore nel Portale Offerte; mentre per le offerte a prezzo variabile rivolte ai clienti finali non domestici;” e l’elenco successivo è conseguentemente rinumerato da v. a x.; inoltre:
- al precedente punto i., le parole: “materia prima energia/materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica/gas naturale”;
  - al precedente punto ii., le parole: “materia prima energia/materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica/gas naturale”;
  - al precedente punto v., le parole: “materia prima energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica” e le parole: “materia gas naturale” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di gas naturale”;
  - al precedente punto vi., le parole: “materia prima energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “vendita di energia elettrica”;
- iii. la lettera d. è sostituita dalla seguente:
- “d. nella sezione “Altri corrispettivi”, il collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice QR, che rimanda alla pagina del sito istituzionale dell’Autorità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi afferenti alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri generali di sistema e per i soli clienti domestici anche i valori del corrispettivo afferente al dispacciamento e al mercato*

*della capacità; nel caso di offerte con corrispettivi onnicomprensivi, non è previsto l'obbligo per il venditore di riportare tale sezione.”*

- v. alla lettera h. dopo le parole: “modalità di rinnovo” sono aggiunte le seguenti parole “nonché, per le offerte rivolte ai clienti finali non domestici, le condizioni economiche delle eventuali evoluzioni automatiche”;
- x) l'articolo 20, comma 2, è sostituito dal seguente:  
*“20.2 Il venditore deve riportare nella Scheda sintetica i campi relativi alle informazioni di cui al precedente comma 20.1, lettera b., punti i., ii. e iii., e lettera c., punti iv., v., viii, ix. e x., distinte in base al tipo di cliente finale, ad esclusione delle offerte per le quali non sia pubblicata la stima della spesa annua sul Portale Offerte ai sensi del comma 10.8 della deliberazione 51/2018/R/com.”;*
- y) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 1 al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche alla deliberazione 555/2017/R/com*

- 3.1. L'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, valido dal 1 aprile 2026, è modificato e integrato come segue:
- a) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di “**Bolletta 2.0**” è eliminata;
  - b) all'articolo 18, comma 18.1:
    - i. la lettera c. è sostituita dalla seguente:  
*“c. il corrispettivo di dispacciamento:*
      - i. *pari, per i clienti domestici, al valore, determinato e aggiornato dall'Autorità, del corrispettivo  $C_{DISPD}$  del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui al TIV;*
      - ii. *pari, per i clienti diversi dai clienti domestici, al corrispettivo di cui alla Sezione 4-25 “Corrispettivo di dispacciamento” del TIDE, così come applicato da Terna all'utente del dispacciamento, e al corrispettivo di capacità determinato ai sensi del comma 34.8 del TIV, tenendo conto delle perdite di rete;”;*
    - ii. alla lettera d. le parole: “il corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS ai clienti finali domestici,” sono eliminate;
  - c) all'articolo 18, comma 18.2, dopo le parole: “(€/POD/anno)” sono aggiunte le seguenti parole: “, comprensiva, per i clienti finali domestici, del corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS;”.

#### **Articolo 4**

##### *Modifiche al Regolamento di funzionamento del Portale Offerte*

4.1. Il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, valido dal 1 aprile 2026, ad eccezione delle lettere b), e) ed f) che entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento, è modificato e integrato come segue:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*“b) offerte a prezzo variabile, intese come le offerte per le quali una o più componenti di prezzo che concorrono a determinare la spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale subiscono variazioni automatiche legate ai prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale nei mercati all'ingrosso o risultanti dall'applicazione di un indice definito dal contratto secondo una formula con input oggettivi e senza alcuna discrezionalità; rientrano in questa categoria le offerte caratterizzate da una struttura di prezzo mista, in cui coesistono elementi a prezzo fisso e a prezzo variabile quali, a titolo d'esempio, le offerte che prevedono un prezzo o fisso per un periodo iniziale inferiore a 12 mesi, seguito da un prezzo variabile applicato ai consumi nei mesi successivi, oppure quelle che applicano in modo combinato un prezzo fisso e un prezzo variabile fin dall'inizio, ad esempio sulla base del superamento di determinate soglie di consumo.”;*

- b) all'articolo 12, comma 3, lettera b), le parole “spesa per la materia energia/gas naturale, spesa per il trasporto e per la gestione del contatore e spesa per oneri di sistema” sono sostituite rispettivamente dalle parole: “spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale, spesa per la tariffa per l'uso della rete elettrica/del gas naturale, spesa per gli oneri generali di sistema”;
- c) all'articolo 12, comma 3, lettera s), prima delle parole: “gli indicatori sintetici di prezzo” sono aggiunte le seguenti parole: “esclusivamente per le offerte rivolte ai clienti finali non domestici”;
- d) all'articolo 12, comma 3, lettera t), sono eliminate le parole: “qualora sia”;
- e) all'articolo 16, comma 1, le lettere a), b), c) sono sostituite dalle seguenti:  
*“a) la vendita di energia elettrica/gas naturale;  
b) la tariffa per l'uso della rete elettrica/del gas naturale;  
c) gli oneri generali di sistema;”;*
- f) all'articolo 16, comma 2, le parole “materia prima” sono sostituite con le parole: “vendita”.

#### **Articolo 5**

##### *Disposizioni relative ai siti internet dei venditori*

5.1. I venditori sono tenuti a pubblicare sui propri siti *internet* tutte le offerte in corso di validità pubblicate sul Portale Offerte.

- 5.2. I venditori sono tenuti a rendere disponibili sui propri siti *internet*, per ciascuna delle offerte in corso di validità pubblicata sui siti medesimi e rivolte ai clienti rientranti nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale, il relativo codice offerta, come definito dalla deliberazione 135/2022/R/com, nonché la documentazione contrattuale, comprensiva almeno della sezione contenente le condizioni economiche di cui all'articolo 10 del Codice di condotta commerciale, e della corrispondente Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del medesimo Codice. La pubblicazione deve avvenire all'interno della medesima pagina *web* dedicata all'offerta, con adeguata evidenza rispetto ad altri contenuti presenti sul sito e assicurando all'utente un accesso semplice, chiaro e immediato alle informazioni indicate.

### **Articolo 6** *Disposizioni finali*

- 6.1 Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia a partire dal 1 aprile 2026 per tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale, incluse quelle in corso di validità a tale data.
- 6.2 Relativamente ai contratti già in essere, le misure relative alla razionalizzazione dei corrispettivi e agli obblighi informativi per i clienti finali domestici operano in occasione delle variazioni unilaterali e dei rinnovi con modifica delle condizioni economiche con decorrenza entro luglio 2026.
- 6.3 I venditori sono in ogni caso tenuti ad adeguare i contratti in essere alle misure relative alla razionalizzazione dei corrispettivi con effetti entro e non oltre il 1 gennaio 2027 indipendente dalla data di rinnovo prevista.
- 6.4 L'adeguamento di cui sopra, qualora avvenga a parità di valore complessivo dei corrispettivi afferenti alla vendita, può essere comunicato al cliente finale con un documento allegato alla bolletta; in caso contrario il venditore sarà tenuto ad inviare al cliente finale una comunicazione di variazione unilaterale ai sensi dell'articolo 13 del Codice di condotta commerciale.
- 6.5 A partire dal 1 aprile 2026, la deliberazione 156/2025/R/com è abrogata.
- 6.6 L'aggiornamento del facsimile della Scheda sintetica del servizio di tutela della vulnerabilità per la fornitura di gas naturale e delle modalità di compilazione della stessa di cui alla determina 1/2023 – DIME è definito con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità.
- 6.7 La predisposizione della pagina sul sito *internet* dell'Autorità dedicata ai clienti finali, contenente in forma aggiornata i valori, o, in ogni caso, i riferimenti, dei corrispettivi definiti dall'Autorità e da Terna relativi al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema è definita dal Direttore della Direzione Comunicazione e Media.
- 6.8 Il procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 192/2024/R/com è integrato ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19/25, confermando la responsabilità del medesimo

procedimento già conferita al Direttore della Direzione Mercati Energia, e prevedendo la data di conclusione dello stesso entro il 31 dicembre 2026.

- 6.9 Il Gestore del SII in qualità di gestore del Portale Offerte adegua le funzionalità e il contenuto del Portale Offerte medesimo in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento in tempo utile per l'entrata in vigore delle medesime.
- 6.10 Il presente provvedimento e il relativo Allegato 1, il Codice di condotta commerciale, la deliberazione 555/2017/R/com e il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*